

RASSEGNA PREVIDENZIALE E SINDACALE

- 1) Nuovo servizio per l'invio con modalità telematica delle denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi**
- 2) Decreto Interministeriale del 17 novembre 2009 - Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà**
- 3) Rateazione ex art. 59, c. 19, L. 449/97 e successive modifiche - Autoliquidazione 2009/2010**
- 4) Conguaglio di fine anno 2009 dei contributi previdenziali e assistenziali**
- 5) Rinnovo del CCNL di settore: istruzioni operative in merito all'abrogazione degli scatti di anzianità.**
- 6) Collocamento obbligatorio - Scadenza prospetto informativo**
- 7) Proroga, in via eccezionale, al 28 febbraio 2010 del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12. 2000**
- 8) Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini bulgari e romeni – Proroga al 31 dicembre 2010**
- 9) Rapporto di lavoro domestico – Nuovi importi delle retribuzioni contrattuali e valore convenzionale del vitto e dell'alloggio dal 1° gennaio 2010**
- 10) Rivalutazione a dicembre 2009 dei crediti di lavoro**
- 11) Pagamento frazionato del premio INAIL relativo all'autoliquidazione 2009/2010 – Tasso di interesse da applicare ai ratei successivi al primo**
- 12) INPS, massimali e minimali 2010**
- 13) Limite massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria – Contratti di solidarietà – Precisazioni ministeriali**
- 14) Importo dei contributi dovuti, per l'anno 2010, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari**
- 15) Lunedì 1° febbraio – INPS – Trasmissione per via telematica delle denunce contributive (Modelli DM 10/2) relative al mese di dicembre 2009**
- 16) Lunedì 1° febbraio – INPS – Trasmissione telematica (EMens) dei dati retributivi riferiti al mese di dicembre 2009**
- 17) Adempimenti del mese di febbraio 2010**
- 18) Eventi sismici nella Regione Abruzzo – Proroga della sospensione contributiva al 30 giugno 2010 – Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009 – Istruzioni dell'INPS**
- 19) Decreto Ministeriale 21 gennaio 2010 – Retribuzioni convenzionali per il 2010 ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali dei lavoratori italiani operanti all'estero**
- 20) Misura delle aliquote contributive e di computo della pensione in vigore nell'anno 2010 per gli iscritti alla Gestione separata – Istruzioni dell'INPS**

- 21) **Volontà delle parti e natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro; limiti del controllo della Cassazione sulle decisioni dei giudici di merito**
- 22) **Accordo 15-10-2009 per il rinnovo del CCNL 20-1-2008 per l'industria metalmeccanica – aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2010**
- 23) **Trattamento di Fine Rapporto – Coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2009**
- 24) **Dichiarazione di responsabilità del contribuente – Nuova procedura telematica – Istruzioni dell'INPS**
- 25) **INAIL – Autoliquidazione 2009-2010 – Minimali e retribuzioni convenzionali**

1) Nuovo servizio per l'invio con modalità telematica delle denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi

L'INAIL, con nota pubblicata sul proprio sito web (www.inail.it), ha segnalato che, a decorrere dal 25 gennaio 2010, i datori di lavoro intestatari di una posizione assicurativa territoriale (PAT) possono inviare all'Istituto con modalità telematiche le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi. Secondo quanto precisato dall'INAIL, l'invio della denuncia con tale modalità può essere effettuato per tutti i lavoratori del settore dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro. Al momento, rimane fermo l'obbligo del datore di lavoro di trasmettere, per le vie tradizionali, il certificato medico riferito alla malattia professionale alla Sede INAIL competente risultante nel modulo/ricevuta della denuncia inoltrata telematicamente, vale a dire quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato.

Sul citato sito web è disponibile uno specifico Manuale per l'utente, recante le istruzioni operative necessarie per l'accesso alla modalità di denuncia "on-line" e per la compilazione della modulistica.

2) Decreto Interministeriale del 17 novembre 2009 - Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà

In attesa della pubblicazione sulla Gazzette Ufficiale, si segnala il Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'art. 1, co. 6 del D.L. n. 78/09, convertito con modifiche nella L. n. 102/09, relativo all'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà che, dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso dal lavoratore a seguito della riduzione d'orario, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Fermo restando che l'Inps è autorizzato ad erogare, in favore dei lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, l'80% della retribuzione persa dal lavoratore, fino a concorrenza delle risorse appositamente stanziare, l'art. 3 del Decreto in parola conferma che gli oneri, pari al sopraccitato 20% della retribuzione persa dal lavoratore, sono a carico

del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a) del D.L. n. 185/08 e s.m..

3) Rateazione ex art. 59, co. 19, L. 449/97 e successive modifiche - Autoliquidazione 2009/2010

Si segnala che l'Inail, a seguito del comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha diramato, con la nota protocollo n. 503/10, il nuovo tasso d'interesse che le aziende dovranno applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2009/2010, ex art. 59, co.19, della L. n. 449/97 e successive modifiche.

La misura di detto tasso d'interesse, si legge nella nota, è pari al 2,18%. Pertanto, i datori di lavoro che optano per la rateizzazione del premio, dovranno applicare i coefficienti relativi alle singole scadenze, così come riportati nell'allegata nota. Diversamente, le imprese che usufruiscono del pagamento rateale dell'autoliquidazione 2009/2010 con scadenza il 16 giugno 2010, fermo restando l'obbligo di corrispondere il 50% di quanto dovuto, dovranno applicare alla terza e quarta rata i diversi coefficienti indicati dall'Istituto, a cui si fa esplicito rinvio.

4) Conguaglio di fine anno 2009 dei contributi previdenziali e assistenziali

Le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'anno 2009 potranno essere effettuate, oltre che con le consuete denunce del mese di dicembre 2009 e gennaio 2010, con scadenza rispettivamente 18 gennaio e 16 febbraio p.v., anche con la denuncia di febbraio 2010, da presentare entro il 16 marzo 2010, senza ulteriori aggravii di oneri accessori.

L'ulteriore proroga è collegata alle operazioni di fine anno che riguardano anche il Tfr destinato al fondo di Tesoreria e le misure compensative.

Le modalità operative e le istruzioni emanate dall'Inps sono racchiuse nell'allegata circolare n. 7 del 15 gennaio scorso; ciò premesso, qui di seguito vengono trattati i principali elementi che possono formare oggetto di conguaglio.

Elementi variabili della retribuzione

L'elenco degli eventi o degli elementi riportati nella nota in oggetto che nel corso del mese comportino variazioni nella retribuzione imponibile, comprende anche i ratei di retribuzione del mese precedente, successivi all'elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta la medesima assunzione. Al riguardo, si evidenzia che per i mesi da gennaio a novembre non è necessario operare alcuna variazione, mentre per i ratei riferiti al mese di dicembre 2009 e corrisposti a gennaio 2010 occorre evidenziare l'evento nel flusso UNIEMENS, valorizzando l'elemento "VarRetributive" di "Denuncia Individuale", per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli imponibili negativi con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Ad ogni modo, l'Inps conferma che la sistemazione degli elementi variabili della retribuzione deve avvenire entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Massimale ex art. 2, co. 18 della L. n. 335/95

Il massimale annuo ai fini pensionistici e contributivi, ex art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il massimale riferito all'anno 2009 è pari ad Euro 91.507,00 e trova applicazione per l'aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell'ulteriore aliquota dell'1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, fosse stato versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale, si potrà procedere al recupero del contributo versato, seguendo le modalità riportate nella nota in oggetto, diversificate a seconda che si tratti della gestione del massimale ex lege n. 335/95 fino al periodo "dicembre 2009", con la compilazione DM 10 ed EMens, oppure della gestione del massimale ex lege n. 335/95 dal periodo "gennaio 2010", con la compilazione del flusso Uniemens.

Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della L. n. 439/92)

Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2009 corrisponde ad Euro 42.069,00 e ad Euro 3.506,00 mensili, possono essere effettuate seguendo le diverse modalità indicate dall'Inps, a seconda che si tratti della gestione del contributo aggiuntivo fino al periodo "dicembre 2009", o dal periodo "gennaio 2010".

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

Richiamata la risposta ad istanza di Interpello del Ministero del Lavoro, l'Inps conferma che le quattro settimane di ferie considerate dal legislatore non possono essere oggetto di indennità sostitutiva ed elenca i singoli casi ove è ammessa la monetizzazione. L'Inps ricorda inoltre che, nel caso in cui non fossero godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione, o nel diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva le ferie possono essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. L'Inps ha inoltre sintetizzato gli aspetti relativi agli adempimenti contributivi per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva di ferie. In particolare, in presenza di una previsione legale o contrattuale collettiva che stabilisce il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligo contributivo coincide necessariamente con il suddetto termine legale o contrattuale, ossia il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie o con il più ampio termine contrattuale.

I datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l'importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto, per il divieto ex art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 66/03.

L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie.

Nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un momento successivo a quello dell'assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno al quale era stato imputato.

Per ciò che attiene alle modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute fino al periodo "dicembre 2009" e dal periodo "gennaio 2010", utilizzando rispettivamente il DM 10 e il flusso UNIEMENS, si fa esplicito rinvio alla nota Inps in parola.

Fringe benefit (art. 51, co. 3 del TUIR)

Il limite di Euro 258,23 nel periodo di imposta non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs n. 314/97, nel caso dei **fringe benefit**, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti. Diversamente, se il valore superasse il limite di Euro 258,23, il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione l'intero valore e non solo la quota eccedente.

Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, co. 4 lett. a) del TUIR)

Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura di proprietà del datore e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, il calcolo si effettua sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto, riferendone una parte all'uso privato. Tale parte, che costituisce il fringe benefit, è prevista nella misura percentuale del 30% della percorrenza annua totale dell'anno.

Prestiti ai dipendenti (art. 51, co. 4, lett. b) del TUIR)

Quanto ai **prestiti in favore dei dipendenti**, il valore da considerare, ai fini della determinazione della quota imponibile, è il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Il tasso ufficiale di riferimento vigente al 31 dicembre 2009 è pari all'1%.

Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L'Istituto previdenziale, richiamando la precedente nota Inps n. 70/07, relativa alla funzionalità e alle istruzioni operative per il versamento **del TFR al Fondo di Tesoreria**, ha ricordato che il versamento delle quote di TFR deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro. In merito, vengono fornite alle imprese alcune indicazioni operative, a cui si fa esplicito rimando per una maggiore conoscenza, relativamente alla sistemazione e alla regolarizzazione delle somme versate in eccedenza o in misura inferiore al Fondo di Tesoreria fino al periodo dicembre 2009.

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Si rileva che le quote annuali di TFR, ad eccezione di quelle maturate nel corso dell'anno, devono essere maggiorate, al 31 dicembre di ciascun anno, della misura fissa pari all'1,5% e di quella variabile pari al 75% di quella riferita all'indice Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Analogamente, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutata alla fine di ciascun anno, oppure alla data di cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che detta rivalutazione resta a carico del Fondo medesimo. L'Inps, nella parte conclusiva della circolare in oggetto, fornisce le indicazioni operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria dal periodo "gennaio 2010" sul flusso Uniemens, secondo specifiche modalità, a cui si fa esplicito rinvio, nonché le modalità di esposizione sul citato flusso Uniemens per il recupero del contributo di solidarietà del 10% su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per finalità di previdenza complementare.

Da ultimo, si segnala che l'Istituto previdenziale, in considerazione delle variazioni intervenute nell'anno 2009 in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in favore del personale dipendente, fornisce le tabelle aggiornate relative alle aliquote contributive riferite alle diverse tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti.

5) Rinnovo del CCNL per il settore chimico: istruzioni operative in merito all'abrogazione degli scatti di anzianità.

Facendo seguito e riferimento alla nostra precedente comunicazione, con la presente si provvede a ricordare che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore chimico, rinnovato lo scorso 18 dicembre 2009, ha previsto l'abrogazione degli scatti di anzianità con decorrenza dal 1 gennaio 2010. A questo proposito Federchimica ha fornito alcune indicazioni e casi esemplificativi sulla corretta applicazione della novità contrattuale consistente nell'abrogazione degli scatti di anzianità che provvediamo a riassumere di seguito.

Il nuovo art.17 del C.C.N.L. stabilisce che: "A decorrere dal 1.1.2010, l'art.17 – Scatti di anzianità del CCNL 10 maggio 2006 è abrogato. La voce retributiva Scatti di anzianità resta fissata definitivamente negli importi individualmente maturati alla data del 31.12.2009 e, a partire dal 1.1.2010, sarà congelata come superminimo individuale non assorbibile. Con riferimenti agli scatti

di anzianità in corso di maturazione al 31.12.2009 essi saranno liquidati pro quota e congelati come superminimo individuale non assorbibile. A questi fini, con riferimento alle frazioni di mese, saranno considerate utili solo quelle pari o superiori a 15 giorni”. La normativa di cui sopra in sostanza prevede, a fronte dell’abolizione degli scatti di anzianità, la confluenza dal 1° gennaio 2010 nella voce retributiva superminimo non assorbibile:

- a) sia degli importi a titolo di scatti di anzianità individualmente già maturati al 31 dicembre 2009;
- b) sia degli importi relativi ai ratei di scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 2009.

Si riportano di seguito alcuni esempi di liquidazione pro-quota e di congelamento a titolo di superminimo individuale non assorbibile degli scatti di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 2009.

1) Esempio Settori Chimico, Chimico-Farmaceutico e delle Fibre chimiche:

Categoria di riferimento: D

Scatto della categoria D: 14,46 €

Data di maturazione dell’ultimo scatto: 7 marzo 2008

Numero mensilità per liquidazione pro quota (marzo 2008 / dicembre 2009) = 22

Calcolo rateo al 31/12/2009 da liquidare = $22 : 24 \times 14,46 = 13,25 \text{ €}$

2) Esempio Settore Abrasivi:

Categoria di riferimento: D

Scatto della categoria D: 12,14 €

Data di maturazione dell’ultimo scatto: 18 settembre 2009

Numero mensilità per liquidazione pro quota (ottobre 2009 / dicembre 2009) = 3

Calcolo rateo al 31/12/2009 da liquidare = $3 : 24 \times 12,14 = 1,52 \text{ €}$

3) Esempio Settori Lubrificanti e GPL:

Categoria di riferimento: D

Scatto della categoria D: 17,48 €

Data di maturazione dell’ultimo scatto: 15 gennaio 2009

Numero mensilità per liquidazione pro quota (gennaio 2009 / dicembre 2009) = 12

Calcolo rateo al 31/12/2009 da liquidare = $12 : 24 \times 17,48 = 8,74 \text{ €}$

6) Collocamento obbligatorio - Scadenza prospetto informativo

Ricordiamo che entro il **31 gennaio 2010** i datori di lavoro pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, dovranno trasmettere alle Regioni o al Ministero del Lavoro il prospetto informativo, per via telematica, riguardante la propria situazione occupazionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1998 sul collocamento obbligatorio.

Lo ha confermato il Ministero del Lavoro con circolare del 22 gennaio scorso, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni.

Il prospetto, contenente le informazioni relative al personale dipendente, al personale sul quale computare la quota di riserva, ai lavoratori computabili nella quota di riserva e alle possibili mansioni disponibili per i disabili, deve essere inviato telematicamente alle Regioni o, laddove queste ancora non abbiano predisposto gli appositi sistemi, al Ministero del Lavoro. Non sussiste l'obbligo nel caso in cui non siano intervenute variazioni occupazionali nell'impresa nel corso dell'anno, intendendosi per variazioni tutte quelle che possano incidere sul computo della quota di riserva.

Si rammenta inoltre che tale obbligo sorge con riferimento al dato numerico di lavoratori occupati dall'impresa (almeno 15), riferendosi, in ogni caso al numero di lavoratori rientranti nella base di computo per il calcolo della quota di riserva e non anche al totale degli occupati.

Tale orientamento è stato ribadito dal Ministero del Lavoro anche nella risposta all'interpello n. 65 del 31 luglio 2009.

Con la nota da ultimo pubblicata il Ministero ha, inoltre, fornito precisazioni in merito agli istituti del distacco e del trasferimento ai fini del calcolo della base di computo, necessarie per calcolare gli obblighi di assunzione dei disabili.

In caso di distacco di lavoratori ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 276/03, tenuto conto che il collocamento obbligatorio è strutturato secondo il criterio della territorialità, non si altera alcuna base occupazionale per il distaccante che continuerà pertanto a considerare il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia ove è stato assunto; diversamente, se il lavoratore distaccato è un soggetto disabile, quest'ultimo sarà escluso dalla base di computo e inserito nella quota di riserva di quella provincia.

Nel caso di trasferimento, invece, bisogna tener presente, ai fini della collocazione del lavoratore trasferito nella base di computo o nella quota di riserva, la provincia di destinazione successiva al trasferimento.

La nota prende poi in considerazione i casi dei lavoratori che divengono inabili in costanza di rapporto di lavoro e che potranno essere computati nella quota di riserva a condizione che sussista l'inabilità del soggetto a svolgere le proprie mansioni, il riconoscimento della sua riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 60% e che tale inabilità non sia stata causata da inadempimento da parte del datore di lavoro (art. 4 L. n. 68/1999).

7) Proroga, in via eccezionale, al 28 febbraio 2010 del termine per la presentazione per via telematica delle istanze ex art. 24 DM 12.12. 2000

Si fa seguito alla precedente comunicazione relativa alla riduzione del tasso medio di tariffa di cui all'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, per segnalare che l'Inail, con l'allegata nota n. 842/10, ha comunicato che in via del tutto eccezionale, solo per l'anno 2010, il termine per presentare le domande per via telematica è stato differito al 28 febbraio 2010. In virtù di tale proroga, i 120 giorni necessari per la definizione dell'istruttoria decorrono dal 1° marzo p.v..

8) Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini bulgari e romeni – Proroga al 31 dicembre 2010

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare congiunta n. 2/2010 del 20 gennaio 2010, hanno reso noto che il Governo italiano ha deciso di continuare ad avvalersi, anche per l'anno 2010, del regime transitorio in materia di accesso al lavoro subordinato da parte dei cittadini bulgari e romeni.

Come già avvenuto per gli anni 2007, 2008 e 2009, ne consegue, pertanto, che:

- a) i cittadini provenienti da tali Paesi, al pari di qualsiasi altro cittadino comunitario, possono fare liberamente il loro ingresso in Italia e soggiornarvi, oltre i tre mesi, per motivi di lavoro subordinato, con il solo vincolo dell'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
- b) per i dirigenti ed il personale altamente qualificato, i lavoratori stagionali ed i lavoratori di alcuni specifici settori (agricolo, turistico alberghiero, edilizio, metalmeccanico, lavoro domestico e di assistenza alla persona), l'assunzione non è soggetta ai limiti delle "quote di ingresso" né all'obbligo della stipula del "contratto di soggiorno", ma unicamente agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro (in particolare, alla comunicazione preventiva al competente Centro per l'Impiego);
- c) per tutti i settori diversi da quelli suddetti (c.d. settori "non liberalizzati"), invece, l'assunzione di lavoratori bulgari o romeni richiederà, anche per il 2010, il preventivo nulla osta del competente Sportello Unico per l'Immigrazione, mediante una procedura semplificata che prevede l'invio da parte del datore di lavoro, con raccomandata a/r, dell'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito web del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

Come per il passato, rimane privo di limitazioni, invece, l'accesso al lavoro autonomo.

9) Rapporto di lavoro domestico – Nuovi importi delle retribuzioni contrattuali e valore convenzionale del vitto e dell'alloggio dal 1° gennaio 2010

Si indicano qui di seguito i nuovi importi dei minimi retributivi contrattuali e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio che sono stati fissati, per il settore del lavoro domestico, dalla Commissione Nazionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 2007. I valori di cui trattasi hanno vigore dal 1° gennaio 2010 e sono riferiti a quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due diversi parametri retributivi (per l'esame delle relative declaratorie, vedi Nota n. 1).

TABELLA A - Lavoratori conviventi (valori mensili)

Livello A € 572,71
Livello A Super € 676,84
Livello B € 728,91
Livello B Super € 780,97
Livello C € 833,04
Livello C Super € 885,10
Livello D € 1.041,30 (+ indennità mensile € 153,98)
Livello D Super € 1.093,36 (+ indennità mensile € 153,98)

TABELLA B – Lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super, nonché studenti, di età compresa tra i 16 ed i 40 anni, frequentanti un corso di studio al termine del quale viene consegnato un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, assunti con orario fino a 30 ore settimanali (valori mensili)

Livello B € 520,65
Livello B Super € 546,68
Livello C € 603,95

TABELLA C – Lavoratori non conviventi (valori orari)

Livello A € 4,16
Livello A Super € 4,90
Livello B € 5,21
Livello B Super € 5,52
Livello C € 5,83
Livello C Super € 6,13
Livello D € 7,08
Livello D Super € 7,39

TABELLA D - Assistenza notturna nella fascia compresa tra le 20 e le 8 (valori mensili)

Livello B Super € 898,12

Livello C Super € 1.017,87

Livello D Super € 1.257,37

TABELLA E - Presenza notturna nella fascia compresa tra le 21 e le 8 (valori mensili)

Livello unico € 601,36

TABELLA F - Il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio è di € 4,93 giornalieri, così suddivisi: € 1,72 per il pranzo e/o colazione, € 1,72 per la cena ed € 1,49 per l'alloggio.

Tali importi devono essere corrisposti in denaro in occasione dell'assenza per ferie, della corresponsione della gratifica natalizia e dell'indennità sostitutiva del preavviso ai lavoratori che, durante i periodi di normale attività lavorativa, consumino uno o due pasti e/o pernottino presso il datore di lavoro. Si precisa altresì che detti valori devono essere computati nell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

10) Rivalutazione a dicembre 2009 dei crediti di lavoro

Per tener conto del danno derivante dalla diminuzione di valore del credito di lavoro, ai fini della sua rivalutazione, l'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede l'applicazione dell'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile relativa ai lavoratori dell'industria. A seguito della cessazione dell'istituto della scala mobile, il nuovo parametro per detta rivalutazione viene individuato nell'andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT su base mensile, da applicare con le modalità definite come segue.

1. Crediti di lavoro maturati e pagati dal 1° novembre 1991 in poi

Questi crediti vanno rivalutati sulla base degli indici mensili ISTAT. Al credito va pertanto applicata la variazione dell'indice del mese di pagamento rispetto a quello del mese di maturazione. A tal fine, occorre utilizzare la Tabella I allegata alla presente nota. Ad esempio:

- credito di £. 3.000.000 (euro 1.549,37) maturato nel marzo 1992 e pagato nel mese di dicembre 2009;
- coefficiente di rivalutazione: 1,5692;
- rivalutazione fino a dicembre 2009: £. 3.000.000 (euro 1.549,37) x 1,5692 = £. 4.707.600 (euro 2.431,27).

2. Crediti di lavoro maturati prima del 1° novembre 1991, ma pagati dopo tale data

A questi crediti va applicato un sistema di rivalutazione misto. Va anzitutto determinata la rivalutazione fino al 31 ottobre 1991, applicando al credito il vecchio coefficiente calcolato per l'ultimo semestre intero compreso nel periodo di vigenza della disciplina della scala mobile (v. Tabella II allegata). L'importo così ottenuto va poi rivalutato fino al mese di pagamento, utilizzando gli indici mensili ISTAT di cui alla predetta Tabella I. A tal fine, il mese di ottobre 1991 deve essere considerato come mese di maturazione del credito di lavoro. Ad esempio:

- credito di £. 3.000.000 (euro 1.549,37) maturato nel periodo intercorrente tra agosto - ottobre 1984 e pagato nel mese di dicembre 2009;
- coefficiente di rivalutazione fino al 31 ottobre 1991: 1,5072;
- rivalutazione del credito fino ad ottobre 1991: £. 3.000.000 (euro 1.549,37) x 1,5072 = £. 4.521.600 (euro 2.335,21);
- coefficiente di rivalutazione da ottobre 1991 a dicembre 2009: 1,6078;
- rivalutazione fino a dicembre 2009: £. 4.521.600 (euro 2.335,21) x 1,6078 = £.7.269.828 (euro 3.754,55).

Tabella I
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro liquidati a dicembre 2009

| Anno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1991 | | | | | | | | | | 1,6078 | 1,5964 | 1,596 |
| 1992 | 1,5802 | 1,5759 | 1,5692 | 1,5626 | 1,5547 | 1,5494 | 1,5468 | 1,5455 | 1,5404 | 1,5314 | 1,5225 | 1,52010 |
| 1993 | 1,5146 | 1,5087 | 1,5058 | 1,4999 | 1,4942 | 1,4870 | 1,4814 | 1,4799 | 1,4786 | 1,4687 | 1,4617 | 1,4617 |
| 1994 | 1,4534 | 1,4481 | 1,4454 | 1,4414 | 1,4360 | 1,4334 | 1,4294 | 1,4268 | 1,4228 | 1,4150 | 1,4099 | 1,4047 |
| 1995 | 1,3996 | 1,3884 | 1,3773 | 1,3700 | 1,3615 | 1,3545 | 1,3532 | 1,3484 | 1,3450 | 1,3382 | 1,3300 | 1,3278 |
| 1996 | 1,3261 | 1,3223 | 1,3185 | 1,3108 | 1,3057 | 1,3033 | 1,3057 | 1,3046 | 1,3008 | 1,2995 | 1,2958 | 1,2945 |
| 1997 | 1,2920 | 1,2909 | 1,2897 | 1,2884 | 1,2847 | 1,2847 | 1,2847 | 1,2847 | 1,2824 | 1,2787 | 1,2752 | 1,2752 |
| 1998 | 1,2715 | 1,2680 | 1,2680 | 1,2656 | 1,2633 | 1,2621 | 1,2621 | 1,2609 | 1,2597 | 1,2574 | 1,2563 | 1,2563 |
| 1999 | 1,2551 | 1,2528 | 1,2505 | 1,2459 | 1,2436 | 1,2436 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2379 | 1,2357 | 1,2312 | 1,2301 |
| 2000 | 1,2289 | 1,2234 | 1,2201 | 1,2190 | 1,2157 | 1,2115 | 1,2092 | 1,2092 | 1,2071 | 1,2039 | 1,1986 | 1,1975 |
| 2001 | 1,1922 | 1,1881 | 1,1870 | 1,1829 | 1,1798 | 1,1778 | 1,1778 | 1,1778 | 1,1768 | 1,1737 | 1,1717 | 1,1707 |
| 2002 | 1,1657 | 1,1617 | 1,1587 | 1,1557 | 1,1538 | 1,1518 | 1,1508 | 1,1489 | 1,1470 | 1,1441 | 1,1412 | 1,1402 |
| 2003 | 1,1355 | 1,1336 | 1,1298 | 1,1279 | 1,1270 | 1,1260 | 1,1232 | 1,1214 | 1,1186 | 1,1177 | 1,1149 | 1,1149 |
| 2004 | 1,1131 | 1,1095 | 1,1086 | 1,1059 | 1,1041 | 1,1014 | 1,1005 | 1,0987 | 1,0987 | 1,0987 | 1,0960 | 1,0960 |
| 2005 | 1,0960 | 1,0925 | 1,0908 | 1,0873 | 1,0855 | 1,0838 | 1,0812 | 1,0795 | 1,0786 | 1,0769 | 1,0769 | 1,0752 |
| 2006 | 1,0727 | 1,0701 | 1,0685 | 1,0659 | 1,0626 | 1,0618 | 1,0593 | 1,0576 | 1,0576 | 1,0593 | 1,0585 | 1,0576 |
| 2007 | 1,0568 | 1,0543 | 1,0527 | 1,0511 | 1,0478 | 1,0454 | 1,0430 | 1,0414 | 1,0414 | 1,0382 | 1,0343 | 1,0303 |
| 2008 | 1,0272 | 1,0249 | 1,0195 | 1,0172 | 1,0119 | 1,0074 | 1,0030 | 1,0022 | 1,0044 | 1,0044 | 1,0082 | 1,0097 |
| 2009 | 1,0119 | 1,0097 | 1,0097 | 1,0074 | 1,0052 | 1,0037 | 1,0037 | 1,0000 | 1,0030 | 1,0022 | 1,0015 | 1,000 |

Tabella II
Coefficiente per la rivalutazione dei crediti di lavoro fino al 31 ottobre 1991

| Anni (a) | Febbraio - Aprile | Maggio - Luglio | Agosto - Ottobre | Novembre -Gennaio (*) | Anni (b) | Novembre - aprile (**) | Maggio - Ottobre |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1956 | - | - | - | 15,7723 | 1986 | 1,3591 | 1,3208 |
| 1957 | 15,6783 | 15,6489 | 15,4879 | 15,2104 | 1987 | 1,2871 | 1,2547 |
| 1958 | 15,0626 | 14,8071 | 14,9048 | 15,0883 | 1988 | 1,2225 | 1,1911 |
| 1959 | 15,0883 | 15,0727 | 15,0238 | 14,8108 | 1989 | 1,1516 | 1,1180 |
| 1960 | 14,7432 | 14,6693 | 14,6167 | 14,5158 | 1990 | 1,0783 | 1,0434 |
| 1961 | 14,3837 | 14,2935 | 14,2728 | 14,0586 | 1991 | 1,0000 | |
| 1962 | 13,7655 | 13,5193 | 13,3953 | 13,0891 | | | |
| 1963 | 12,5905 | 12,4634 | 12,3475 | 12,0738 | | | |
| 1964 | 11,8383 | 11,6360 | 11,4712 | 11,3021 | | | |
| 1965 | 11,2201 | 11,0842 | 10,9965 | 10,9219 | | | |
| 1966 | 10,8518 | 10,7779 | 10,7816 | 10,7046 | | | |
| 1967 | 10,6476 | 10,5718 | 10,4985 | 10,4848 | | | |
| 1968 | 10,4409 | 10,4071 | 10,3808 | 10,3006 | | | |
| 1969 | 10,2198 | 10,0820 | 9,9718 | 9,8403 | | | |
| 1970 | 9,7013 | 9,5898 | 9,5165 | 9,3944 | | | |
| 1971 | 9,2678 | 9,1488 | 9,0186 | 8,8927 | (*) Dal novembre dell'anno indicato nella colonna (a) sino al gennaio dell'anno successivo. (**) Dal novembre dell'anno precedente a quello indicato nella colonna (b) sino all'aprile dell'anno indicato nella colonna (b). | | |
| 1972 | 8,8144 | 8,6421 | 8,4048 | 8,1780 | | | |
| 1973 | 7,9175 | 7,6206 | 7,5016 | 7,2861 | | | |
| 1974 | 6,9504 | 6,6579 | 6,2633 | 5,9356 | | | |
| 1975 | 5,7536 | 5,6097 | 5,4840 | 5,3346 | | | |
| 1976 | 5,0761 | 4,8131 | 4,6578 | 4,3718 | | | |
| 1977 | 4,2055 | 4,0616 | 3,9717 | 3,8684 | | | |
| 1978 | 3,7485 | 3,6112 | 3,5184 | 3,4116 | | | |
| 1979 | 3,2558 | 3,1570 | 3,0412 | 2,9226 | | | |
| 1980 | 2,7705 | 2,6723 | 2,5683 | 2,4525 | | | |
| 1981 | 2,3263 | 2,2436 | 2,1766 | 2,1065 | | | |
| 1982 | 2,0249 | 1,9430 | 1,8706 | 1,7973 | | | |
| 1983 | 1,7459 | 1,7033 | 1,6641 | 1,6000 | | | |
| 1984 | 1,5530 | 1,5224 | 1,5072 | 1,4742 | | | |
| 1985 | 1,4294 | 1,4039 | 1,3908 | | | | |

11) Pagamento frazionato del premio INAIL relativo all'autoliquidazione 2009/2010 – Tasso di interesse da applicare ai ratei successivi al primo

Con nota del 20 gennaio 2010, di seguito riprodotta, la Direzione Generale dell'INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha indicato nella misura del 2,18%, in ragione d'anno, il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2009/2010, in caso di pagamento frazionato del medesimo in quattro rate di uguale importo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144). Sulla base del suddetto tasso di interesse, l'Istituto ha quantificato nelle misure in appresso

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

evidenziate i coefficienti applicabili, da parte dei datori di lavoro che usufruiranno del pagamento frazionato del premio in occasione dell'autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al 16 febbraio 2010, sugli importi dei ratei successivi al primo:

Scadenza ratei coefficienti

16 maggio 2010 (nota n. 2) 0,005315616

16 agosto 2010 0,010810411

16 novembre 2010 0,016305205

Relativamente, invece, ai datori di lavoro autorizzati ad effettuare gli adempimenti in autoliquidazione entro il 16 giugno 2010 (in quanto titolari di posizioni assicurative istituite alla fine dell'anno 2009, ovvero di posizioni assicurative preesistenti, per le quali l'INAIL non abbia fornito le basi di calcolo in tempo utile per il rispetto del termine del 16 febbraio) e che in tale occasione usufruiranno del pagamento frazionato del premio, fermo restando che alla predetta data dovrà essere effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, sono stati fissati i seguenti coefficienti:

Scadenza ratei coefficienti

16 agosto 2010 0,003643288

16 novembre 2010 0,009138082

Direzione Centrale Rischi

Ufficio Entrate

Prot. 60010.20/01/2010.0000500

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Rateazione ex art. 59, comma 19, della legge 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della Legge n. 144/1999: autoliquidazione 2009/2010.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha comunicato il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2009/2010, come previsto dall'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999. La misura di detto tasso di interesse è pari al 2,18%. Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al **16 febbraio 2010** i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Tabella coefficienti autoliquidazione 2009/2010

Scadenza rate Coefficienti

16 maggio 2010 0,005315616

16 agosto 2010 0,010810411

16 novembre 2010 0,016305205

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2009/2010 in scadenza al **16 giugno 2010**, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale

titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Tabella coefficienti autoliquidazione 2009/2010

Scadenza rate Coefficienti

16 agosto 2010 0,003643288

16 novembre 2010 0,009138082

IL DIRETTORE CENTRALE

Ing. Ester Rotoli

Note:

1- Poiché il giorno 16 maggio cade di domenica, il pagamento può essere effettuato entro lunedì 17 maggio.

12) INPS, massimali e minimali 2010

Provvediamo ad informare che è stato determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2010 e aggiornati i valori utili per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute all'INPS. Sulla base della variazione percentuale da considerare ai fini della perequazione automatica delle pensioni pari, nell'anno 2010, al 0,7 %, l'INPS ha reso noto quali sono i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all' 1.1.2010, suddivisi divisi per settore. Tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere di un ammontare inferiore, a € 43,79 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a € 460,97 mensili). Per le retribuzioni convenzionali in genere il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno 2010, a € 24,33. Si è così concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (dall'anno 2007 al 2009) di progressivo incremento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative. Pertanto a partire dall' 1.1.2010 anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del D.P.R. n. 797 (TUAF) trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori. Per l'anno 2010 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a € 43,79. Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da considerare ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori). In ordine alla individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall'art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006. A decorrere dal 1° gennaio 2010 con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell'imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa cessa di operare il criterio convenzionale di

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

determinazione del periodo di occupazione. Pertanto come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame i la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

Dall'1.1.2010 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.364,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.530,00. Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 460,97 per l'anno 2010 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 184,39. Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l'anno 2010, in € 67,14.

13) Limite massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria – Contratti di solidarietà – Precisazioni ministeriali

Con nota del 21 gennaio 2010, il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione – Divisione IV, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare contratti di solidarietà ai sensi del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte di imprese che, nell'arco temporale di un quinquennio (Nota n. 3), abbiano già fruito del limite massimo di trentasei mesi di integrazione salariale straordinaria, previsto dall'art. 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

In via preliminare, la nota di cui trattasi evidenzia che, nel computo dei trentasei mesi indicati dalla predetta disposizione, vanno considerati tutti i periodi in cui una unità produttiva abbia usufruito di integrazione salariale, equiparandosi ai periodi di integrazione salariale straordinaria i periodi di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà e di integrazione salariale ordinaria autorizzata per situazioni temporanee di mercato. Tale limite non è tuttavia rigido, in quanto lo stesso art. 1, comma 9, contempla in modo esplicito la possibilità di un suo superamento nei casi di:

- programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare complessità, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 223/1991 (per i quali è prevista una durata massima di quarantotto mesi) (Nota n. 4);
- imprese ammesse a procedure concorsuali, di cui all'art. 3 della Legge n. 223/1991;
- contratti di solidarietà di cui al citato art. 1 del Decreto-Legge n. 726/1984;
- proroga dei suddetti contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Ad avviso del Ministero del Lavoro, la “ratio” della norma è di impedire che, operando rigidamente il tetto dei trentasei mesi nel quinquennio, vengano preclusi validi piani e programmi mirati alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

La nota in discorso rimarca inoltre che, per effetto dell’art. 1, commi 21 e 24, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, le funzioni in materia di determinazione delle condizioni e modalità per il superamento del limite dei trentasei mesi nelle ipotesi suindicate, già di competenza del Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Industriale (CIPI), sono state attribuite al Ministero del Lavoro. Sulla base di quanto sopra esposto, con Decreto n. 46488 del 10 luglio 2009, il Ministero del Lavoro ha emanato disposizioni volte alla semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula dei contratti di solidarietà. In particolare, tale provvedimento, all’art. 7, ha chiarito che il limite stabilito dall’art. 1, comma 9, della Legge n. 223/1991, può essere superato, nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità, di cui all’art. 4 della medesima legge. Pertanto, la nota in esame ribadisce che se un’impresa, che abbia già fruito dei trentasei mesi di integrazione salariale a qualunque titolo corrisposta nel quinquennio, ricorre alla stipula di un contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge n. 726/1984, come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità, il tetto massimo dei trentasei mesi nel quinquennio può essere superato.

Resta comunque ferma la necessità del rispetto dei parametri individuati dal menzionato decreto ministeriale, relativi alle modalità di riduzione oraria programmata dall’impresa istante il trattamento in oggetto (nota n. 5).

14) Importo dei contributi dovuti, per l’anno 2010, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Con circolare n. 11 del 28 gennaio 2010, di seguito riprodotta, la Direzione Generale dell’INPS ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Nello specifico, l’INPS ha segnalato che gli importi da versare per ogni ora di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, sono:

- per retribuzioni orarie fino a € 7,22: € 1,34 (di cui € 0,32 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 7,22 e fino a € 8,81: € 1,51 (di cui € 0,36 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 8,81: € 1,85 (di cui € 0,44 a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro), l’importo orario del contributo dovuto è pari a € 0,98 (di cui € 0,23 a carico del lavoratore). Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro, ovvero è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari. Di

conseguenza, gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per i rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, sono:

- per retribuzioni orarie fino a € 7,22: € 1,34 (di cui € 0,32 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 7,22 e fino a € 8,81: € 1,51 (di cui € 0,36 a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre € 8,81: € 1,84 (di cui € 0,44 a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro), l'importo orario del contributo dovuto è pari a € 0,97 (di cui € 0,23 a carico del lavoratore).

Roma, 28/01/2010

Direzione Centrale Entrate

Circolare n. 11

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici.

SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2008-dicembre 2008 ed il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 è risultata del 0,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici. Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2009. Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e

362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006.

| DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | | | |
| RETRIBUZIONE ORARIA | | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | |
| Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAFF | Senza quota CUAFF (1) |
| fino a € 7,22 | € 6,40 | € 1,34 (0,32) ⁽²⁾ | € 1,34 (0,32) ⁽²⁾ |
| oltre € 7,22 fino a € 8,81 | € 7,22 | € 1,51 (0,36) ⁽²⁾ | € 1,51 (0,36) ⁽²⁾ |
| oltre € 8,81 | € 8,81 | € 1,85 (0,44) ⁽²⁾ | € 1,84 (0,44) ⁽²⁾ |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 4,65 | € 0,98 (0,23) ⁽²⁾ | € 0,97 (0,23) ⁽²⁾ |

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

| GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF | | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI |
| F.P.L.D. | 17,4275% | 0,831068 | 17,2075% | 0,824509 |
| D.S. | 2,0325% | 0,096924 | 2,1525% | 0,103138 |
| C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | | |
| MATERNITA' | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
| INAIL | 1,31% | 0,062470 | 1,31% | 0,062770 |
| Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,009538 | 0,20% | 0,009583 |
| TOTALE | 20,9700% | 1,000000 | 20,8700% | 1,000000 |

Riferimenti normativi:

- In base all'art. 1, comma 769, della **Legge 26/12/2006, n. 296** (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
- In base alla **Legge 23/12/2005, n. 266** (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- L'art. 120 della **L. 23/12/2000, n. 388** riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
- L'art. 49 della **L. 488/1999** dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della **L. 28/12/2001 n. 488** (Legge finanziaria 2002).
- A seguito dell'art. 45 comma 3 del **D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- A seguito dell'art. 3, commi 1 e 3 della **L. 23/12/1998 n. 448**, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
- In base al **D.Lgs. 446/97**, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
- In applicazione dell'art. 27, comma 2-bis, della **L. 28/02/1997, n. 30**, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

Il Direttore Generale
Nori

15) Lunedì 1° febbraio – INPS – Trasmissione per via telematica delle denunce contributive (Modelli DM 10/2) relative al mese di dicembre 2009

Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 44, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le denunce contributive mensili di Mod. DM 10/2 devono essere trasmesse all'INPS obbligatoriamente per via telematica (Internet) entro l'ultimo giorno del mese in cui scade il termine legale fissato per il pagamento dei relativi contributi. Con circolare n. 146 del 23 agosto 2002, la Direzione Generale dell'INPS ha chiarito che il termine di presentazione delle denunce mensili di Mod. DM 10/2 a mezzo Internet, qualora cada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Coincidendo il 31 gennaio 2010 con una domenica, ricordiamo che il termine di trasmissione, per via telematica, delle denunce di Mod. DM 10/2 riferentesi al mese di dicembre 2009, deve intendersi differito a lunedì 1° febbraio 2010.

16) Lunedì 1° febbraio – INPS – Trasmissione telematica (EMens) dei dati retributivi riferiti al mese di dicembre 2009

Si ricorda che l'art. 44, comma 9, del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326/2003, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD trasmettano mensilmente all'INPS in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.

Con circolare n. 152 del 22 novembre 2004, la Direzione Generale dell'INPS ha, tra l'altro, precisato che, per i datori di lavoro, l'invio dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del Mod. DM 10/2 telematico; per i committenti e gli associanti in partecipazione, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

Coincidendo il 31 gennaio 2010 con una domenica, ricordiamo che il termine per la trasmissione delle denunce EMens riferentesi al mese di dicembre 2009, deve intendersi differito a lunedì 1° febbraio 2010

17) Adempimenti del mese di febbraio 2010

Martedì 16 – Versamenti unitari fiscali e contributivi

I soggetti titolari e non titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento delle imposte, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali mediante il modello di pagamento unificato F24. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 49, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, i titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, ordinariamente operati con il modello F24, utilizzando modalità telematiche. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia contributiva, le aziende devono procedere ai versamenti di seguito indicati:

1. **Contributi dovuti all'INPS sulle retribuzioni** corrisposte nel mese di gennaio 2010 dalle aziende tenute ad utilizzare le denunce di Mod. DM 10/2.
2. **Contributi dovuti all'INPS sui compensi** erogati nel mese di gennaio 2010 dai committenti ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. **Contributi al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS**, pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore dipendente del settore privato nel mese di gennaio 2010 e non destinata alla previdenza complementare. Non sono tenute all'adempimento in parola le

aziende che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti (per quanto riguarda il calcolo del limite dimensionale, v., da ultimo, le precisazioni fornite dalla Direzione Generale dell'INPS nel messaggio n. 3506 del 10 febbraio 2009). Si ricorda che, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il contributo in questione deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna, da parte del lavoratore, della dichiarazione in forma scritta recante la scelta di mantenere il TFR, in tutto o in parte, presso l'azienda (da redigersi – ove previsto – compilando il modello TFR2). Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007, l'importo del contributo in parola corrisponde alla quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria maturata dal lavoratore dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso di incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo. Per i lavoratori di cui trattasi le aziende obbligate possono comunque eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione dei medesimi, anche prima della ricezione di detta dichiarazione: in questa ipotesi e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di paga corrente, non deve essere versato l'importo a titolo di rivalutazione (v., in proposito, il messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 10577 del 26 aprile 2007). Per quanto concerne le modalità operative per il versamento dei contributi in parola si rinvia alle istruzioni impartite dall'INPS nella circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nei messaggi n. 10577/2007 (sopra menzionato) e n. 24300 del 5 ottobre 2007.

4. **Versamenti al Fondo complementare INPS (“FONDINPS”)** delle quote di TFR maturate nel mese di gennaio 2010 dai lavoratori che, nel semestre utile per l'esercizio della scelta circa la destinazione del TFR maturando, non hanno manifestato alcuna volontà al riguardo e non possiedono una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi o diversi accordi aziendali (v., in proposito, le istruzioni diramate dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e messaggi n. 20370 del 7 agosto 2007 e n. 22789 del 19 settembre 2007).
5. **Premi assicurativi dovuti all'INAIL** a titolo di:
 - **regolazione premio 2009**, calcolata sulle retribuzioni effettive dichiarate per lo stesso anno (v. la voce successiva). Il relativo importo, ove risulti a favore dell'azienda (così detta “regolazione passiva”), dovrà essere detratto dall'ammontare della rata anticipata per il 2010;
 - **rata premio anticipata 2010**, calcolata sulla base dello stesso importo delle retribuzioni afferenti il 2009, ovvero dell'eventuale minore importo comunicato all'INAIL (v. la voce successiva).

Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in quattro rate di uguale importo, con scadenza nei giorni 16 febbraio, 16 maggio,

16 agosto e 16 novembre 2010. Le somme afferenti le scadenze successive alla prima vanno maggiorate di interessi ad un tasso corrispondente al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico nell'anno precedente, come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Martedì 16 - INAIL - Ulteriori adempimenti: denuncia delle retribuzioni corrisposte nel 2009 ed eventuale comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2010

Come già accennato, con l'autoliquidazione dei premi 2009/2010 le aziende devono presentare all'INAIL, in relazione alle singole posizioni assicurative territoriali, anche la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2009, mediante l'apposita modulistica. Le dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse in via telematica possono essere presentate entro il 16 marzo 2010, fermo restando il termine del 16 febbraio 2010 per il versamento del premio assicurativo.

Le aziende che prevedono di erogare, nel corso del 2010, un monte retributivo di importo inferiore a quello effettivamente corrisposto nel 2009, devono darne motivata comunicazione all'INAIL, entro il 16 febbraio 2010, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica, precisando l'importo delle retribuzioni presunte.

Sabato 20 – Enasarco – Versamenti ai Fondi di Previdenza e di Assistenza

Scade il termine utile per versare all'Enasarco i contributi destinati al Fondo di Previdenza, calcolandoli sulle provvigioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio per gli affari andati a buon fine nel quarto trimestre dell'anno 2009 (iniziato il 1° ottobre e terminato il 31 dicembre), già riepilogate nel conto provvigioni che sarà stato consegnato dalla casa preponente agli agenti entro il 31 gennaio. Si ricorda che tale versamento dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica tramite addebito automatico su conto corrente bancario (RID). È necessario, inoltre, provvedere all'invio telematico della distinta di versamento.. Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco approvata dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2003, l'aliquota da applicare alle provvigioni dal 1° gennaio 2006 è del 13,50% (da suddividere in misura paritetica tra agente e casa mandante).

Per il versamento del 13,50% è stabilito un imponibile massimo annuo di € 26.603,00 per gli agenti e rappresentanti impegnati in esclusiva per una sola ditta e di € 15.202,00 per quelli non impegnati in esclusiva. I massimali non devono essere frazionati in quattro quote trimestrali, ma, a partire dal versamento relativo al primo trimestre di ogni anno, si deve versare il contributo su tutte le provvigioni, salvo interrompere ogni versamento una volta raggiunto il massimale imponibile annuo. Il minimale annuo, che invece è frazionabile trimestralmente, è pari, dal 1° gennaio 2008, a € 759,00 per gli agenti impegnati in esclusiva per un solo preponente ed a € 381,00 per quelli non impegnati in esclusiva. Nell'ipotesi di rapporti instaurati con agenti o rappresentanti di commercio che svolgano la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo minimo verrà ripartito tra i soci illimitatamente responsabili, nel caso in cui questi siano due o più di due, in misura pari alla

partecipazione degli stessi alla Società. In altre parole, ciascun socio illimitatamente responsabile parteciperà al versamento del minimale contributivo proporzionalmente alle quote di ripartizione degli utili previsti dal contratto sociale. Si ricorda che l'obbligo di versare il minimale decorre dal trimestre in cui l'agente ha conseguito, per la prima volta nel rapporto, una provvigione di qualsiasi importo. Se l'attività di agenzia o rappresentanza è svolta sotto forma di società di capitali non è dovuta alcuna contribuzione al Fondo di Previdenza, mentre il preponente è tenuto a versare, a proprio esclusivo carico, un contributo a carattere regressivo da calcolarsi, in base a scaglioni provvisionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza dei rapporti di agenzia con tali tipi di società e determinato come segue:

| IMPORTI PROVVISORIALI ANNUI (Euro) | | ALIQUOTA CONTRIBUTIVA |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| DA | A | |
| 0 | 13.000.000,00 | 2% |
| 13.000.000,01 | 20.000.000,00 | 1% |
| 20.000.000,01 | 26.000.000,00 | 0,5% |
| 26.000.000,01 | in poi | 0,1% |

Giovedì 25 – INPS – Cassa Integrazione Guadagni – Domande di intervento ordinario

Termine ultimo concesso alle imprese industriali in genere, a quelle industriali ed artigiane dell'edilizia e affini, nonché alle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per presentare alla competente Sede dell'INPS le domande di intervento ordinario della Cassa Integrazione Guadagni per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 28 dicembre, 4, 11, 18 e 25 gennaio 2010.

Le aziende non edili devono preventivamente svolgere la procedura sindacale di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164. Le domande di intervento vanno presentate agli sportelli (o a mezzo raccomandata, di cui fa fede il timbro postale di spedizione) della Sede INPS competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unità produttiva interessata dalla richiesta.

Si ricorda che le domande di integrazione salariale ordinaria possono, altresì, essere compilate e inviate on-line sulla base della procedura illustrata dal messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 6877 del 6 marzo 2006.

Con messaggio n. 28916 del 2 novembre 2006, la Direzione Generale dell'INPS ha precisato che le domande di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria presentate in anticipo rispetto all'evento denunciato non possono essere sottoposte all'esame della Commissione Provinciale, ai fini della decisione, prima che sia iniziata l'effettiva sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla cui reale attuazione può essere esperita anche una apposita verifica ispettiva.

Devono, in ogni caso, essere proposte alla Commissione Provinciale per la reiezione le domande presentate con più di quindici giorni di anticipo rispetto al verificarsi presumibile dell'evento, nonché quelle con causali per le quali non è ipotizzabile preventivamente il verificarsi dell'evento stesso.

Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, della Legge n. 164/1975 e dell'art. 2, secondo e terzo comma, della Legge 6 agosto 1975, n. 427:

- qualora la domanda venga presentata in ritardo, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Giovedì 25 – Cassa Integrazione Guadagni – Presentazione delle istanze di prima concessione o di proroga dell'intervento straordinario

Termine ultimo per l'inoltro al Ministero del Lavoro delle istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 28 dicembre, 4, 11, 18 e 25 gennaio 2010. Lo stesso termine si applica anche alle domande di proroga della concessione del suddetto trattamento. Si vedano, in proposito, l'art. 2, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 3, commi 2-3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218. Nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, il Ministero del Lavoro ha precisato che, con la sola esclusione delle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 223/1991 (vale a dire nelle ipotesi di procedure concorsuali), le domande di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate nei termini di legge sopra richiamati ma non prima della data di inizio della sospensione dei lavoratori.

A decorrere dal 1° febbraio 2010 le istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria devono essere inviate al Ministero del Lavoro tramite il sistema informatico on-line predisposto dallo stesso Dicastero. Questo sistema, denominato "CIGSonline", è disponibile, dal mese di ottobre 2009, sul sito Internet www.lavoro.gov.it, unitamente alle specifiche sulle modalità di accesso e sui requisiti necessari, nonché alla "Guida rapida" ed al "Manuale completo" per la compilazione delle istanze. Nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e nei casi in cui venga richiesto il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria da parte dell'INPS, le suddette domande oltre che essere inviate al Ministero del Lavoro devono essere contestualmente presentate anche al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento.

Per tutte le causali di intervento, una copia delle pagine della domanda di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria contenenti i dati relativi all'azienda ed il numero massimo dei lavoratori interessati dalle sospensioni/contrazioni dell'orario di lavoro deve essere trasmessa alla Sede INPS territorialmente competente.

Secondo quanto stabilito dal citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, in caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda medesima. A norma del comma 6 dello stesso articolo, qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori medesimi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

* * *

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, le richieste di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e di Cassa Integrazione Guadagni "in deroga", con pagamento diretto, devono essere presentate entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

Domenica 28 – Trasmissione telematica (UNIEMENS) dei dati contributivi e retributivi riferiti al mese di gennaio 2010

Secondo quanto previsto dall'INPS da ultimo nel messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009, a decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2010", gli obblighi di denuncia contributiva e retributiva – in precedenza eseguiti mediante i distinti modelli DM 10 e EMens – devono essere assolti mediante l'unico flusso UNIEMENS.

* * *

Coincidendo l'ultimo giorno del mese di febbraio con una domenica, il termine entro il quale deve essere trasmessa la denuncia UNIEMENS relativa al mese di gennaio 2010 si intende differito a lunedì 1° marzo.

Domenica 28 – FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende industriali) – Versamento trimestrale

Entro tale termine deve essere versato il contributo relativo al primo trimestre dell'anno 2010 tramite il servizio di domiciliazione bancaria o attraverso il modulo di pagamento cosiddetto "bollettino freccia": il FASI, infatti, con circolare IMPRESE/2006, ha comunicato che dal 1° gennaio 2006 le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario e la domiciliazione bancaria. Ogni azienda industriale deve versare trimestralmente € 266,00 moltiplicati per il numero dei dirigenti in forza nel primo giorno del trimestre di riferimento, iscritti o non iscritti al FASI (somma interamente a carico dell'azienda). Per le aziende che si iscrivono, per la prima volta, a partire dal 1° aprile 2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio (ad esempio il FAIT), il predetto contributo trimestrale è elevato a € 332,50. Se esistono in azienda dirigenti che abbiano comunicato di essersi iscritti al FASI, l'azienda stessa deve, inoltre, versare trimestralmente € 594,00 per ciascun dirigente iscritto, di cui € 394,00 a carico dell'azienda ed € 200,00 a carico del dirigente.

Entro il 16 marzo 2010 le aziende sono tenute ad effettuare il pagamento all'INPS del contributo di solidarietà del 10% sulla contribuzione versata entro il 28 febbraio 2010 al Fondo, limitatamente alla parte a carico delle aziende medesime.

18) Eventi sismici nella Regione Abruzzo – Proroga della sospensione contributiva al 30 giugno 2010 – Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009 – Istruzioni dell'INPS

In questa rassegna si è data precedentemente notizia dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”. L'art. 1 del citato provvedimento, nel testo modificato ed integrato dall'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2010), stabilisce che:

- per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali è differito al 30 giugno 2010. Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato (comma 1);
- le nuove disposizioni non si applicano agli Istituti di credito e assicurativi (comma 2);
- con successivo provvedimento verranno indicate le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010 (comma 3).

L'art. 25, comma 3, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 2, comma 198, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), ha disciplinato le modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile 2009 a novembre 2009. Tale articolo prevede che la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. In riferimento alla menzionata normativa, la Direzione Generale dell'INPS ha diramato il messaggio n. 2831 del 29 gennaio 2010, di seguito riprodotto. Nello specifico, l'Istituto:

- relativamente alla proroga della sospensione contributiva disposta dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 3837/2009, illustra le modalità di compilazione delle denunce UNIMENS, cui devono attenersi i datori di lavoro interessati per periodi di paga da “dicembre 2009” a “maggio 2010”;
- in merito alle modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile 2009 a novembre 2009, nel fare riserva di fornire le necessarie istruzioni operative, precisa che il pagamento della prima rata dovrà essere eseguito entro il 16 giugno 2010 ed i successivi pagamenti dovranno

essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, ai sensi della normativa vigente in tema di versamenti unificati.

Direzione Centrale

Entrate

Direzione Centrale

Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 29-01-2010

Messaggio n. 2831

OGGETTO: Sisma Abruzzo: proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010. Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

1) proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010.

L'art.1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3837 del 30 dicembre 2009, pubblicata nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010, così come modificato ed integrato dall'art.9 dell'OPCM 3843/2010, dispone, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei territori interessati (cfr. circ n. 59/2009 e n. 96/2009), il differimento del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino al 30 giugno 2010. Il citato comma precisa che comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Il successivo comma 2 dell'articolo in esame, ha stabilito che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.

Pertanto, tali soggetti, la cui sospensione contributiva è terminata il **30 novembre 2009** (competenza ottobre 2009), proseguiranno nel versamento dei contributi correnti per il mese di novembre 2009 (scadenza 16 dicembre 2009). Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M.7/10/1993, il versamento dei contributi già scaduti può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio, senza l'aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili. Le sedi avranno cura di eliminare da tali posizioni contributive, con decorrenza "novembre 2009", il codice di autorizzazione "2Q". Il comma 3 dello stesso articolo, rinvia la disciplina delle modalità di recupero dei contributi sospesi dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, ad un successivo provvedimento.

Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da "dicembre 2009 a maggio 2010" inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N954" e le relative <SommeACredito>.

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Le aziende che utilizzano per il mese di dicembre il mod. DM10 indicheranno i contributi sospesi con lo stesso codice "N954", secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 59/2009.

Per gli artigiani ed i commercianti, per le aziende agricole ed i lavoratori autonomi agricoli nonché per i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata valgono i criteri comunicati con la citata circolare n. 59/2009.

2) Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.

Il comma 198 dell'art.2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 – finanziaria 2010 – pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009, disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009. Infatti, la citata norma ha modificato l'art. 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, al comma 3 dispone che *"la riscossione dei contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'art. 2, comma 1, dell'OPCM n.3754 del 9 aprile 2009, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010"*.

Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2010 ed i successivi pagamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati. Si fa riserva di fornire le istruzioni operative per il recupero delle predette somme.

3) Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 59 del 21 aprile 2009 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/114 cui viene opportunamente modificata la denominazione (vedi allegato).

Il Direttore generale

Nori

19) Decreto Ministeriale 21 gennaio 2010 – Retribuzioni convenzionali per il 2010 ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali dei lavoratori italiani operanti all'estero

Il Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, ha disposto l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi non comunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. Ai sensi dell'art. 4 del medesimo provvedimento, i contributi sono calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con apposito decreto ministeriale.

Al riguardo, il Decreto Ministeriale 22 ottobre 1987 aveva determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori di cui sopra a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987.

Con Decreti Ministeriali 9 febbraio 1988, 14 febbraio 1989, 2 marzo 1990, 25 gennaio 1991, 24 gennaio 1992, 13 gennaio 1993, 11 marzo 1994, 15 dicembre 1995, 29 gennaio 1996, 8 gennaio 1997, 7 gennaio 1998, 5 gennaio 1999 e 7 gennaio 2000, sono state fissate le retribuzioni convenzionali da tenere presenti ai fini dei calcoli contributivi per gli anni dal 1988 al 2000.

In materia è poi intervenuto l'art. 36 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha inserito nell'art. 48 (ora art. 51) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 8 bis, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze.

In attuazione di tale norma sono stati emanati i Decreti Ministeriali 23 gennaio 2001, 6 febbraio 2002, 13 gennaio 2003, 30 gennaio 2004, 17 gennaio 2005, 31 gennaio 2006, 19 gennaio 2007, 16 gennaio 2008 e 28 gennaio 2009, concernenti la determinazione delle retribuzioni convenzionali in argomento a valere, rispettivamente, per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Tanto premesso, dalla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010 si riporta ora il Decreto 21 gennaio 2010, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Determinazione, per l'anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398".

GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA N. 24 DEL 30 GENNAIO 2010
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 gennaio 2010

Determinazione, per l'anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (10A01102)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2009, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2009 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2009;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2010 alla determinazione delle retribuzioni in questione;
Viste le risultanze della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 19 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2010 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2010, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

**TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2010
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2010**

| Settore | Qualifiche | Fascia | Retribuzione nazionale | Retribuzione convenzionale |
|---|------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Industria | operai | I | Fino a 1.751,76 | 1.751,76 |
| | | II | | |
| | | III | | |
| | | IV | | |
| | Impiegati | I | | |
| | | II | | |
| | | III | | |
| | | IV | | |
| | | V | | |
| | Industria edile | Operai | Operai | |
| Operai specializzati | | | | 1.926,16 |
| Operai 4° livello | | | | 2.060,28 |
| Impiegati | | Impiegati d'ordine | | 2.060,28 |
| | | Impiegati di concetto | | 2.371,95 |
| | | Impiegati direttivi di VI liv. | | 2.935,53 |
| | | Impiegati direttivi di VII livello | | 3.373,15 |
| Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | I Fino a 1.751,76 | 1.751,76 |
| | | II | Da 1.751,77 a 1.828,90 | 1.828,90 |
| | | III | Da 1.828,91 a 1.906,03 | 1.906,03 |
| | | IV | Da 1.906,04 in poi | 2.060,28 |
| | Impiegati | I | Fino a 2.060,28 | 2.060,28 |
| | | II | Da 2.060,29 a 2.448,44 | 2.448,44 |
| | | II | Da 2.448,45 a 2.836,63 | 2.836,63 |
| | | IV | Da 2.836,64 a 3.373,15 | 3.373,15 |
| | | V | Da 3.373,16 in poi | 3.612,96 |

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2010

| SETTORE | | QUALIFICHE | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Terza area professionale | | | | Seconda area professional e | | |
| Credito | IV livello 3.098,54 | III livello 2.862,30 | II livello 2.567,68 | I livello 2.273,07 | 2.191,91 | | |
| Assicurazioni | Capi uffici 2.859,19 | Vice capi ufficio 2.600,94 | Impiegati di concetto 2.421,56 | Impiegati d'ordine 2.223,10 | Ausiliari 2.034,83 | | |
| Commercio | Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.233,93 | Impiegati di concetto (II e III livello) 2.097,17 | Personale d'ordine (IV livello) 1.863,71 | Altro personale (V livello) 1.800,11 | Altro personale (VI livello) 1.343,39 | | |
| | | 1.932,01 | | | | | |
| Trasporto aereo | Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 3.112,98 | Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2.845,18 | Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2.667,72 | Impiegati e Operai (IV e V livello contrattuale) 2.222,47 | Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale) 2.135,33 | | |
| Agricoltura | Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1.523,40 | Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1.403,20 | Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1.298,89 | Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1.237,18 | Operai specializzati super 1.412,09 | Operai specializzati 1.353,57 | |
| Industria cinematografica | Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3.860,39 | Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3.353,53 | Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2.901,17 | Maestranze qualificate (III e IV livello) 2.757,42 | Aiuti attività tecniche e Professionali (II livello) 2.265,09 | Operai generici 2.086,98 | Generici Cinematografici 1.987,77 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|
| Spettacolo | Impiegati direttivi 2.198,95 | Impiegati con funzioni direttive 1.975,04 | Impiegati di concetto 1.796,30 | Impiegati d'ordine 1.624,56 | Operai specializzati 1.751,13 | Operai 1.536,96 | |
| | Professori d'orchestra 2.086,98 | Artisti del coro 1.576,85 | Tersicorei 1.870,74 | Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1.555,86 | | | |
| Artigianato | Impiegati e operai Specializzati 2.075,54 | Impiegati d'ordine e operai qualificati 1.777,22 | Operai 1.639,19 | | | | |

QUADRI VALORI 2010

| Settore | Fascia | Retribuzione nazionale | | Retribuzione convenzionale |
|---|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Industria | I | Fino a | 3.612,96 | 3.612,96 |
| | II | Da | 3.612,97 a 4.172,08 | 4.172,08 |
| | III | Da | 4.172,09 a 4.731,18 | 4.731,18 |
| | IV | Da | 4.731,20 a 5.372,35 | 5.372,35 |
| | V | Da | 5.372,36 a 6.013,50 | 6.013,50 |
| | VI | Da | 6.013,51 in poi | 7.046,15 |
| Industria edile | I | Fino a | 3.612,96 | 3.612,96 |
| | II | Da | 3.612,97 a 3.870,90 | 3.870,90 |
| | III | Da | 3.870,91 a 4.128,82 | 4.128,82 |
| | IV | Da | 4.128,83 a 4.430,01 | 4.430,01 |
| | V | Da | 4.430,02 in poi | 4.731,20 |
| Autotrasporto e spedizione merci | I | Fino a | 3.612,96 | 3.612,96 |
| | II | Da | 3.612,97 a 4.172,08 | 4.172,08 |
| | III | Da | 4.172,09 a 4.731,21 | 4.731,21 |
| | IV | Da | 4.731,22 a 5.372,35 | 5.372,35 |
| | V | Da | 5.372,36 a 6.013,50 | 6.013,50 |
| | VI | Da | 6.013,51 in poi | 7.046,13 |
| Credito | I Livello | | | 2.924,41 |
| | II Livello | | | 3.109,84 |
| | III Livello | | | 3.512,62 |
| | IV Livello | | | 4.187,34 |
| Agricoltura | Unica | | | 1.616,29 |
| Assicurazioni | I | Fino a | 2.992,78 | 2.992,78 |
| | II | Da | 2.992,79 a 3.301,91 | 3.301,91 |

| | | | | |
|-----------------|-----|--------|---------------------|----------|
| Commercio | III | Da | 3.301,92 in poi | 3.612,95 |
| | I | Fino a | 2.172,87 | 2.172,87 |
| | II | Da | 2.172,88 a 2.745,97 | 2.745,97 |
| Trasporto aereo | III | Da | 2.745,98 in poi | 3.296,17 |
| | I | Fino a | 3.733,80 | 3.733,80 |
| | II | Da | 3.733,81 a 4.267,48 | 4.267,48 |
| | III | Da | 4.267,49 in poi | 4.889,56 |

DIRIGENTI - VALORI 2010

| SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
|----------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Industria | I | Fino a | 5.372,35 | 5.372,35 |
| | II | Da | 5.372,36 a 7.046,13 | 7.046,13 |
| | III | Da | 7.046,14 a 8.078,76 | 8.078,76 |
| | IV | Da | 8.078,77 a 8.719,93 | 8.719,93 |
| | V | Da | 8.719,94 a 9.111,37 | 9.111,37 |
| | VI | Da | 9.111,38 a 9.361,08 | 9.361,08 |
| | VII | Da | 9.361,09 a 10.144,00 | 10.144,00 |
| | VIII | Da | 10.144,01 In poi | 14.274,44 |
| Industria edile | I | Fino a | 5.372,35 | 5.372,35 |
| | II | Da | 5.372,36 a 6.361,49 | 6.361,49 |
| | III | Da | 6.361,50 a 7.350,62 | 7.350,62 |
| | IV | Da | 7.350,63 a 8.339,75 | 8.339,75 |
| | V | Da | 8.339,76 a 9.328,87 | 9.328,87 |
| | VI | Da | 9.328,88 a 10.317,99 | 10.317,99 |
| | VII | Da | 10.318,00 a 11.307,12 | 11.307,12 |
| | VIII | Da | 11.307,13 a 12.296,25 | 12.296,25 |
| | IX | Da | 12.296,26 a 13.285,38 | 13.285,38 |
| | x | Da | 13.285,39 in poi | 14.274,44 |
| Autotrasporto e spedizione merci | I | Fino a | 5.372,35 | 5.372,35 |
| | II | Da | 5.372,36 a 7.046,13 | 7.046,13 |
| | III | Da | 7.046,14 a 8.078,76 | 8.078,76 |
| | IV | Da | 8.078,77 a 8.719,93 | 8.719,93 |
| | V | Da | 8.719,94 a 9.111,37 | 9.111,37 |
| | VI | Da | 9.111,38 a 9.361,08 | 9.361,08 |
| | VII | Da | 9.361,09 a 10.143,99 | 10.143,99 |
| | VIII | Da | 10.144,00 in poi | 14.274,44 |

DIRIGENTI – VALORI 2010-02-09

| SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
|---------|--------|------------------------|----------|----------------------------|
| CREDITO | I | Fino a | 5.374,50 | 5.374,50 |

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

| | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | II | Da | 5.374,51 a 5.869,12 | 5.869,12 |
| | III | Da | 5.869,13 a 6.360,22 | 6.360,22 |
| | IV | Da | 6.360,23 a 6.858,38 | 6.858,38 |
| | V | Da | 6.858,39 a 7.788,90 | 7.788,90 |
| | VI | Da | 7.788,91 a 8.719,46 | 8.719,46 |
| | VII | Da | 8.719,47 a 10.028,26 | 10.028,26 |
| | VIII | Oltre | 10.028,27 | 11.679,42 |
| Agricoltura | UNICA | | 2.801,30 | |
| Assicurazioni | I | Fino a | 5.284,57 | 5.284,57 |
| | II | Da | 5.284,58 a 7.079,60 | 7.079,60 |
| | III | Da | 7.079,61 a 8.454,19 | 8.454,19 |
| | IV | Da | 8.454,20 a 9.723,17 | 9.723,17 |
| | V | Da | 9.723,18 in poi | 11.413,87 |
| Commercio | I | Fino a | 5.023,16 | 5.023,16 |
| | II | Da | 5.023,17 a 6.491,86 | 6.491,86 |
| | III | Da | 6.491,87 a 7.935,14 | 7.935,14 |
| | IV | Da | 7.935,15 in poi | 9.378,42 |
| Trasporto aereo | I | Fino a | 5.554,26 | 5.554,26 |
| | II | Da | 5.554,27 a 7.284,42 | 7.284,42 |
| | III | Da | 7.284,43 a 9.469,37 | 9.469,37 |
| | IV | Da | 9.469,38 a 11.836,25 | 11.836,25 |
| | V | Da | 11.836,26 in poi | 14.112,15 |

GIORNALISTI - VALORI 2010

| SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
|--------------------|------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Giornalismo | I | Fino a | 2.921,53 | 2.921,53 |
| | II | Da | 2.921,54 a 4.762,34 | 4.762,34 |
| | III | Da | 4.762,35 a 5.628,70 | 5.628,70 |
| | IV | Da | 5.628,71 a 6.602,53 | 6.602,53 |
| | V | Da | 6.602,54 in poi | 7.743,68 |

20) Misura delle aliquote contributive e di computo della pensione in vigore nell'anno 2010 per gli iscritti alla Gestione separata – Istruzioni dell'INPS

Con circolare n. 13 del 2 febbraio 2010, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito istruzioni circa la misura delle aliquote contributive e di computo delle prestazioni pensionistiche, il massimale annuo di reddito ai fini del versamento dei contributi ed il minimale per l'accredito contributivo, in vigore nell'anno 2010 per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel riprodurre in allegato il testo della menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito gli aspetti di maggiore interesse.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'Istituto, innanzitutto, ricorda che l'art. 1, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e delle aliquote di computo della pensione per tutti gli iscritti alla Gestione separata.

La stessa norma prevede, inoltre, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aumento di un punto percentuale delle predette aliquote anche nell'anno 2009 e nell'anno 2010.

Come per gli anni precedenti, per gli iscritti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria rimane dovuta l'ulteriore aliquota contributiva introdotta dall'art. 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.

Tale aliquota aggiuntiva, già fissata nella misura dello 0,50%, è stata elevata allo 0,72% a partire dal 7 novembre 2007 (v., al riguardo, il Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 ed il messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 27090 del 9 novembre 2007).

Di conseguenza, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata, per l'anno 2010, sono complessivamente fissate nelle seguenti misure:

- 26,72% (aliquota del 26%, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, più aliquota aggiuntiva dello 0,72%), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17%, per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria e per i soggetti titolari di pensione

Le suddette aliquote sono applicabili sui redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, che, per l'anno 2010, è pari ad € 92.147,00. Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi. Resta altresì ferma per gli associati in partecipazione la ripartizione disposta dall'art. 43 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, fissata nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell'art. 51, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (cosiddetto "principio di cassa allargato"). Ne discende che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nell'anno 2009. Per quanto concerne l'accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, l'Istituto comunica che, per l'anno 2010, detto minimale è pari ad € 14.334,00.

Infine, la circolare di cui trattasi precisa che, a norma dell'art. 1, comma 79, della Legge n. 247/2007, relativamente all'anno 2010 le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite nella misura del 26% e del 17%, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti (Nota n. 6).

Roma, 02/02/2010

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Circolare n. 13

OGGETTO: Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2010

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2010 per gli iscritti alla Gestione separata. Massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell'accredito

1) Aliquote contributive

Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione dell'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata.

In base alla citata disposizione anche nel 2010 è previsto l'incremento di un punto percentuale per l'aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2010, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

- a) 26,72 per cento (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- b) 17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

2) Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale. Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle

scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010).

3) Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2010 è pari a euro 92.147,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2010

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009.

5) Minimale per l'accredito contributivo

Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2010 detto minimale è pari ad euro 14.334,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 26,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici).

Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6) Aliquote di computo

Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1° gennaio 2010, le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

Il Direttore Generale

Nori

21) Volontà delle parti e natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro; limiti del controllo della Cassazione sulle decisioni dei giudici di merito

La Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione lavoro 10 dicembre 2008, n. 29000, affronta ancora una volta il problema del valore che riveste l'attribuzione concorde da parte di datore di lavoro e di lavoratore della qualifica giuridica (il c.d. nomen juris) di autonomo o subordinato al rapporto di lavoro. Dice in proposito la sentenza, ad un indirizzo che definisce condiviso, che per distinguere un rapporto di lavoro autonomo da un rapporto di lavoro subordinato deve tenersi conto anche della volontà delle parti del contratto, e quindi del nomen juris da esse utilizzato. L'attribuzione della qualifica da parte dei soggetti interessati non è però decisiva in modo assoluto per riconoscere un rapporto come autonomo o subordinato. Deve infatti applicarsi l'art. 1362 del Codice civile, secondo il quale, nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Quando (è sempre la sentenza della Corte di Cassazione che parla) vi sia contrasto fra quanto stabilito formalmente e le modalità e caratteristiche concrete della prestazione lavorativa, prevale la qualifica del rapporto conforme alla realtà fattuale. Questo perché, afferma la Corte di Cassazione, *"...la tutela del lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del contratto e dovendosi tener conto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di voler un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà"*.

Altri due importanti problemi trattati dalla sentenza in esame meritano segnalazione. La Cassazione era stata chiamata a stabilire se un rapporto di lavoro subordinato può essere trasformato in rapporto di lavoro autonomo. La risposta della Corte è stata positiva, a condizione che *"all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un effettivo mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quale conseguenza del venir meno del*

vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, dovendosi altrimenti presumere, con presunzione semplice, che il rapporto sia proseguito col regime precedente". In altri termini, occorre il consenso di entrambe le parti e la prestazione lavorativa deve essere diversa da quelle effettuate seguendo gli ordini del datore di lavoro.

Va però rilevato che il caso a giudizio si era verificato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 61 e seguenti contiene nuove norme riguardanti il lavoro autonomo. La Cassazione logicamente non le ha considerate, uniformandosi invece al regime precedente, per cui non sappiamo come in quel caso avrebbe giudicato e quali principi avrebbe enunciato se avesse dovuto tenerle presenti. La sentenza ovviamente può però essere utile per i casi verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

La Cassazione ha anche affrontato un argomento che molto spesso ricorre nelle sue decisioni e, cioè, i poteri che le spettano per quanto riguarda l'accertamento dei fatti nei casi sottoposti al suo giudizio. Lo ha svolto secondo un consolidato orientamento, ma con un'ampiezza maggiore del consueto, per cui vale la pena riferirne.

La sentenza esordisce a questo proposito affermando che spetta in via esclusiva al giudice di merito, e non alla Cassazione, *"il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo fra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti"*. Ne consegue che, se si ricorre in Cassazione contestando la sentenza del giudice di merito per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, la Corte non ha il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma può soltanto controllare le argomentazioni del giudice di merito *"sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale"*, dovendosi escludere che le critiche concernenti il difetto di motivazione *"possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito"*. E ulteriormente precisando, la sentenza afferma che il vizio della motivazione consistente nella omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa esiste legittimamente:

- quando nel ragionamento del giudice di merito *"sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio"*;
- *"quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione"*.

Il ricorrente deve dunque specificare i vizi logici del ragionamento sul quale si basa la decisione del giudice di merito e non sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze processuali.

22) Accordo 15-10-2009 per il rinnovo del CCNL 20-1-2008 per l'industria metalmeccanica – aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2010

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'Accordo 15 ottobre 2009 di rinnovo del CCNL 20 gennaio 2008 per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, dal **1° gennaio 2010** i minimi retributivi dovranno essere incrementati come indicato nella seguente tabella.

| MINIMI RETRIBUTIVI | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| CATEGORIE | DAL 1° GENNAIO 2010 | |
| | INCREMENTI RETRIBUTIVI MENSILI | MINIMI RETRIBUTIVI MENSILI |
| 1a | 17,50 | 1.154,98 |
| 2a | 20,48 | 1.267,23 |
| 3a | 24,15 | 1.395,44 |
| 4a | 25,55 | 1.453,49 |
| 5a | 28,00 | 1.552,56 |
| liv. sup. | 30,98 | 1.657,57 |
| 6a | 33,25 | 1.778,89 |
| 7a | 36,75 | 1.930,58 |

Restano confermati:

- l'importo relativo all'*elemento retributivo* corrisposto ai lavoratori inquadrati al 7° livello (€ **59,39**);
- l'*indennità di funzione* corrisposta ai lavoratori ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di quadro (€ **114,00**);
- l'*indennità di trasferta* (art. 7, Sez. Quarta, Titolo I) nelle seguenti misure:

| INDENNITÀ DI TRASFERTA | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| MISURA DELL'INDENNITÀ | IMPORTO DAL 1°-1-2009 |
| Trasferta intera | 40,00 |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 11,30 |
| Quota per il pernottamento | 17,40 |

Si sottolinea che **non** dovranno essere aggiornati gli importi relativi agli *aumenti periodici di anzianità*, in quanto stabiliti in misura fissa (v. importi riportati al 1° comma dell'art. 6, Sez. Quarta, Titolo IV).

L'**utile minimo di cottimo** (art. 2) non dovrà essere inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:

| UTILE MINIMO DI COTTIMO | |
|-------------------------|---|
| CATEGORIE | PERCENTUALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010 |
| 1a | 0,97% |

| | |
|-------|-------|
| 2a | 1,02% |
| 3a | 1,08% |
| 4a | 1,13% |
| 5a | 1,12% |
| 5a S. | 1,12% |

Le percentuali di maggiorazione della paga base di fatto per i lavori **concottimisti** sono modificate come segue:

| PERCENTUALI COTTIMO | | | |
|---------------------|--|--------------|-------------|
| CATEGORIE | PERCENTUALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010 PER PARTECIPAZIONI AL COTTIMO | | |
| | FINO AL 50% | FINO ALL'80% | OLTRE L'80% |
| 1a | 0,81% | 0,89% | 0,97% |
| 2a | 0,87% | 0,97% | 1,02% |
| 3a | 0,93% | 1,01% | 1,08% |
| 4a | 0,92% | 1,07% | 1,13% |
| 5a | 0,98% | 1,07% | 1,12% |
| 5a S. | 0,98% | 1,07% | 1,12% |

La variazione dei minimi tabellari comporta che a partire dal **1° gennaio 2010** dovranno essere ricalcolati i seguenti istituti:

- l'**indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sez. Quarta, Titolo IV del vigente CCNL);
- le **maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sez. Quarta, Titolo III);
- la **contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA**, sia la quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sez. Quarta, Titolo IV);
- i **minimi tabellari per gli apprendisti**. In proposito si precisa che per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante si devono riconoscere i minimi tabellari della categoria di appartenenza sopra riportati.

23) Trattamento di Fine Rapporto – Coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2009

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati - a base 1995 - del mese di dicembre 2009, accertato dall'Istituto centrale di statistica, è pari a 135,8. Pertanto il coefficiente per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto per il mese di dicembre 2009 è quello riportato nella tabella che segue.

Secondo quanto comunicato dall'ISTAT (Notiziario n. 3/1999, par. 17), gli indici dei prezzi al consumo vengono diffusi dal 15 al 20 del mese successivo rispetto a quello di riferimento. Si ricorda che il vigente CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti stabilisce che il pagamento del trattamento di fine rapporto deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione dello stesso trattamento (Sez. Quarta - Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro, art. 5).

| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO-COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|
| ANNO 2009 | VARIAZIONE INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO | RIVALUTAZIONE MENSILE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SU DICEMBRE 2008 | | | | |
| MESE | INDICE DEL MESE | (*) Incremento % su dicembre 2008 | (*) 75% Aumento indice ISTAT | Quota indice fisso 1,5% | Totale | Coefficiente di rivalutazione |
| GENNAIO | 134,2 | 0 | 0 | 0,125 | 0,125000 | 1,001250 |
| FEBBRAIO | 134,5 | 0 | 0 | 0,250 | 0,250000 | 1,002500 |
| MARZO | 134,5 | 0 | 0 | 0,375 | 0,375000 | 1,003750 |
| APRILE | 134,8 | 0,223048 | 0,167286 | 0,500 | 0,667286 | 1,006673 |
| MAGGIO | 135,1 | 0,446097 | 0,334572 | 0,625 | 0,959572 | 1,009596 |
| GIUGNO | 135,3 | 0,594796 | 0,446097 | 0,750 | 1,196097 | 1,011961 |
| LUGLIO | 135,3 | 0,594796 | 0,446097 | 0,875 | 1,321097 | 1,013211 |
| AGOSTO | 135,8 | 0,966543 | 0,724907 | 1,000 | 1,724907 | 1,017249 |
| SETTEMBRE | 135,4 | 0,669145 | 0,501859 | 1,125 | 1,626859 | 1,016269 |
| OTTOBRE | 135,5 | 0,743494 | 0,557621 | 1,250 | 1,807621 | 1,018076 |
| NOVEMBRE | 135,6 | 0,817844 | 0,613383 | 1,375 | 1,988383 | 1,019884 |
| DICEMBRE | 135,8 | 0,966543 | 0,724907 | 1,500 | 2,224907 | 1,022249 |

(*) Rispetto al mese di dicembre 2008 a gennaio 2009 l'indice dei prezzi al consumo è calato da 134,5 a 134,2, comportando un decremento % su dicembre 2008 pari a 0,223048 ed una riduzione del valore del 75% della variazione dell'indice ISTAT pari a 0,167286. L'art. 1 della legge n. 297/1982, nel descrivere il metodo di calcolo, fa esplicito riferimento a "aumenti dell'indice dei prezzi al consumo" e non a variazioni dell'indice stesso. In considerazione di quanto sopra, la Confindustria ha ritenuto opportuno precisare che in caso di variazioni negative, la quota variabile del coefficiente di rivalutazione deve essere posta pari a zero.

24) Dichiarazione di responsabilità del contribuente – Nuova procedura telematica – Istruzioni dell'INPS

La Direzione generale dell'INPS, con messaggio n. 1715 del 18 gennaio 2010, ha reso noto di aver realizzato l'applicativo "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente" ("DiResCo") che consente di sottoscrivere telematicamente le principali dichiarazioni di responsabilità che i datori di

lavoro, in base alla vigente normativa, sono tenuti a presentare per la trattazione di specifici adempimenti, ovvero per l'accesso a determinati benefici o incentivi e di ricevere, in tempo reale, idoneo riscontro dell'avvenuta comunicazione.

Al momento la procedura consente soltanto l'invio della dichiarazione di responsabilità utile per ottenere gli incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, previsti dall'art. 7-ter, comma 7, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

Si riporta il testo del citato messaggio.

Testo del messaggio della Direzione centrale dell'INPS n. 1715 del 18-1-2010.

Premessa.

Il nuovo modello organizzativo dell'Istituto prevede la totale revisione delle modalità di trasmissione e scambio delle diverse informazioni che attengono alla sfera dei rapporti che l'INPS intrattiene con le Aziende e gli intermediari istituzionali. In tale ottica diviene strategico perseguire la semplificazione dei processi di comunicazione e produzione, per incrementare le attività ad alto valore aggiunto e contestualmente ridurre le funzioni prive di valore, all'interno del processo di gestione del Conto Azienda.

A titolo di esempio, i servizi già realizzati per la gestione online delle informazioni aziendali hanno consentito di trasferire, sulla piattaforma informatica, circa il 90% delle comunicazioni previste, in modalità totalmente automatizzata.

In particolare, sono state gestite telematicamente le attività relative:

- alle attività di protocollazione;*
- allo smistamento per competenza territoriale alle sedi di riferimento;*
- ai controlli formali e sostanziali dei dati trasmessi;*
- all'acquisizione dei dati nelle procedure interne di gestione;*
- al riscontro alle richieste mediante comunicazione elettronica.*

La nuova organizzazione dell'Istituto prevede l'adozione di nuove modalità di gestione dei servizi, affinché questi possano essere sempre più aderenti alle aspettative delle imprese e degli intermediari istituzionali. Pertanto è stato realizzato un nuovo applicativo denominato "Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" - "DiResCo" - che consente di sottoscrivere telematicamente, mediante l'adozione di tecnologie web-oriented, le principali dichiarazioni di responsabilità e di ricevere, in tempo reale, idoneo riscontro dell'avvenuta comunicazione.

Il progetto informatico "DiResCo" ha l'obiettivo di raccogliere in un'unica piattaforma tutte le dichiarazioni di responsabilità rese direttamente dai datori di lavoro o mediante i loro intermediari istituzionali. Sovente, i datori di lavoro, per la trattazione di specifici adempimenti, ovvero per l'accesso a determinati benefici o incentivi, sono tenuti - in forza delle disposizioni legislative - alla presentazione di una

dichiarazione di responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

La procedura “DiReSco” rappresenta, in tal senso, una notevole innovazione e semplificazione nella gestione di tale adempimento: innovazione per l’utente esterno, che potrà accedere a tutte le attestazioni rese (per lo stesso datore di lavoro) anche da diversi intermediari; semplificazione per l’operatore di sede, che mediante un’apposita sezione web dell’area intranet di lavoro, potrà consultare e gestire telematicamente i flussi informatici di tutte le dichiarazioni afferenti gli ambiti del datore di lavoro - nella sua veste di soggetto contribuente - senza dover provvedere alla catalogazione cartacea delle istanze e relativa fascicolazione manuale.

Le dichiarazioni saranno realizzate con la tecnica cosiddetta “web form”; in un’unica pagina web sono raccolte tutte le informazioni (elementi di testo, elenchi, pulsanti, caselle, ecc. sono inseriti all’interno di una normale form HTML, ovvero tra i tag <form> e </form>) necessarie per le specificità della singola dichiarazione. La prima fase del progetto prevede il rilascio in produzione, sul sito www.inps.it, delle procedure concernenti la nuova piattaforma informatica; contemporaneamente è già stata realizzata la prima dichiarazione di responsabilità nella nuova modalità telematica, denominata “Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co. 7, DL 5/2009)”. L’elenco delle dichiarazioni sarà successivamente implementato con le più ricorrenti dichiarazioni di responsabilità.

Le dichiarazioni di responsabilità telematiche potranno essere inoltrate soltanto dai datori di lavoro che operano con il sistema DM/EMens/UniEMens; pertanto, al momento, sono esclusi i datori di lavoro agricolo.

La seconda fase del progetto prevede l’installazione dell’analogo piattaforma in area INTRANET a disposizione degli operatori di sede, che sarà predisposta per la consultazione e per la gestione delle istanze inoltrate mediante il nuovo canale telematico. Con successivo messaggio verrà comunicato l’avvio delle attività di rilascio in produzione e le correlate modalità operative. Con il presente messaggio viene pertanto rilasciato in produzione l’applicazione DiResCo e, di seguito, vengono descritti il flusso procedurale e i correlati adempimenti operativi.

1. Flusso procedurale.

L’accesso alla procedura avviene mediante selezione dei “Servizi online” presenti sul sito INTERNET dell’Istituto (<http://www.inps.it>). Scegliendo la voce “Per tipologia di Utente” e successivamente “Aziende, consulenti e professionisti”, richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del PIN. Completata correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti” i datori di lavoro e gli intermediari istituzionali, individuati a norma dell’articolo 1 della legge 12/1979, avranno a disposizione il nuovo servizio “Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.

Selezionando una delle dichiarazioni presenti nell'elenco, gli utenti potranno sottoscrivere telematicamente l'istanza interessata. Al momento è disponibile la sola dichiarazione "Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co. 7, DL 5/2009)", di cui si dirà più compiutamente al successivo punto 2.

Compilato il web form e superati i previsti controlli la dichiarazione viene protocollata e memorizzata nella piattaforma DiResCo per le successive attività.

2. Dichiarazione di responsabilità "Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co. 7, DL 5/2009)".

2.1 Quadro normativo di riferimento.

Il comma 7 dell'art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge 223/1991. L'incentivo in argomento spetta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione sopra richiamata, ai datori di lavoro che, a far data dal 12 aprile 2009, assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e/o 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

L'incentivo è fissato nella misura pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. È compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.

Poiché il modello "Unificato Lav" non è al momento predisposto per contenere le comunicazioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'incentivo, il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS, mediante la piattaforma DiResCo, un'apposita dichiarazione di responsabilità contenente quanto indicato nelle disposizioni ex art 7 ter.

2.2 Descrizione del web form disponibile per gli utenti esterni.

La prima informazione richiesta è l'inserimento della matricola aziendale; sottoscrivendo la prevista dichiarazione di responsabilità la matricola è sottoposta ai controlli di validità formale. Viene altresì verificata l'esistenza della stessa negli archivi centrali dell'Istituto e la delega dell'utente alla gestione delle informazioni aziendali. Superati i predetti controlli, viene proposto il web form strutturato per l'inserimento dei dati necessari per la richiesta dell'incentivo in parola. Le

informazioni relative al datore di lavoro che sta inoltrando la richiesta saranno prelevate automaticamente, senza che l'utente debba digitare notizie già conosciute dall'INPS. Qualora una delle informazioni del segmento anagrafico risulti errata, l'utente potrà comunicarne la modifica utilizzando il servizio di "Variazione dei dati aziendali" disponibile nel menu dei servizi per Aziende e Consulenti. Completato l'inserimento delle notizie previste dalla disciplina in esame e attivando la funzione "Invia dichiarazione" vengono espletati i relativi controlli di congruità, la dichiarazione viene protocollata e viene visualizzata nella pagina di elencazione delle dichiarazioni già trasmesse.

Per ogni altra ulteriore informazione concernente la dichiarazione di cui al presente punto, gli utenti potranno far riferimento all'apposito capitolo della "Guida Operativa procedura Dichiarazione Responsabilità del Contribuente" (versione 1.0) che si allega al presente messaggio (allegato 1).

2.3 Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto Azienda.

Come anticipato in premessa, le procedure di visualizzazione e di gestione delle DiResCo in area INTRANET saranno rilasciate con un apposito messaggio di prossima pubblicazione. Al momento sarà possibile consultare esclusivamente il registro di protocollo informatico, previsto ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni trasmesse. Al riguardo si precisa che presso le Aree Organizzative omogenee (AOO) delle sedi territoriali è stato istituito un nuovo "ramo" all'interno del codice 080 (Gestione soggetto contribuente), avente codice 080.080 (Dichiarazioni di responsabilità).

Al suo interno sono state istituite le seguenti nuove voci di titolare:

080.080.010: Domanda incentivo all'assunzione ex art. 7 ter, co. 7, L.33/2009 - Datore di lavoro DM;

080.080.020: Domanda incentivo all'assunzione ex art. 7 ter, co. 7, L.33/2009 - Datore di lavoro agricolo.

3. Contatti

Le eventuali segnalazioni in ordine alle pratiche oggetto di DiResCo potranno essere indirizzate alle caselle di posta elettronica già istituite presso ciascuna delle Direzioni territoriali dell'Istituto. L'indirizzo è: aziende.nomesede@inps.it (nome sede = nome in chiaro e senza spazi della Direzione INPS di riferimento). Inoltre, per ogni altra esigenza di informazione o chiarimento, si riportano di seguito i nominativi dei funzionari responsabili a livello centrale del coordinamento della predette procedure (contattare preferibilmente via email):

- per problematiche di natura normativo/amministrative inerenti la procedura DiResCo: CASCARELLA Leonardo - Direzione Centrale Entrate - email:

leonardo.pascarella@inps.it - tel. 06/59054626 - cell. 335/8773311;

- per problematiche di natura normativo/amministrative inerenti la dichiarazione "Richiesta incentivi 7 ter":

TIRITTERA Stefano - Direzione Centrale Entrate - email: stefano.tirittera@inps.it - tel. 06/59054346;

- per problematiche di natura tecnico/informatiche: servizio di Help Desk - tel. 06/59055849.

(N.d.R. - Allegato n. 1 - omissis).

25) INAIL – Autoliquidazione 2009-2010 – Minimali e retribuzioni convenzionali

Si ricorda che, nell'ambito del sistema di "autoliquidazione del premio INAIL", le Aziende devono provvedere, per ogni posizione assicurativa territoriale, entro il *16 febbraio di ogni anno*:

- alla denuncia delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell'anno precedente;
- alla determinazione, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell'importo della regolazione del premio per l'anno precedente e al calcolo, sulla base delle stesse retribuzioni (o sulle minori retribuzioni presunte comunicate all'INAIL) e degli altri elementi notificati dall'Istituto, l'importo della rata anticipata per l'anno in corso;
- al pagamento, con un unico versamento, del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata calcolati per ciascuna posizione assicurativa.

Si riepilogano qui di seguito le principali operazioni connesse al suddetto adempimento, segnalando che l'INAIL ha predisposto una "Guida all'autoliquidazione premi e contributi associativi" (edizione 2010), che può essere consultata presso il sito Internet www.inail.it (assicurazione/datori di lavoro/autoliquidazione). Inoltre, nello stesso sito (alla sezione Punto Cliente), l'INAIL mette a disposizione i seguenti servizi informatici:

- visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;
- richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico;
- invio telematico della dichiarazione salari;
- "ALPI On Line", che consente di procedere, in modo guidato, al calcolo dei premi, alla compilazione delle denunce retributive e al loro invio telematico.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTE NEL 2009

Modello 1031 - Per la denuncia delle retribuzioni corrisposte nel 2009, i datori di lavoro devono utilizzare il mod. 1031, che si riporta in calce al presente paragrafo. Il modello è strutturato su due colonne (per consentire l'esposizione delle retribuzioni riferite ad un massimo di due posizioni assicurative territoriali) e vari campi e sezioni.

Tutti gli importi delle retribuzioni devono essere arrotondati:

- al centesimo di Euro superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5 (es.: 2.043,3651 si arrotonda a 2.043,37 Euro);

- al centesimo di Euro inferiore se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (es.: 2.043,3641 si arrotonda a 2.043,36 Euro).

È ammessa anche la possibilità di arrotondare l'importo finale all'unità di Euro, e più precisamente:

- all'unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a 49 centesimi (es.: 1.243,51 a 1.244 Euro);
- all'unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi (es.: 1.243,47 si arrotonda a 1.243 Euro).

In entrambi i casi nei due campi predisposti per i decimali, dovranno essere indicati due zeri.

Nel campo A *“Retribuzioni complessive”* vanno indicate le retribuzioni erogate ai dipendenti (esclusi gli apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione o di inserimento per i quali l'Azienda fruisca dell'esenzione totale del premio) e i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati.

Nel campo B *“Quote di retribuzione parzialmente esenti”*, va indicata la somma complessiva delle quote di retribuzione parzialmente esenti da assoggettamento al premio assicurativo, quali: CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 25%, 40%, 50% assunti ex L. 407/1990 con esenzione al 50% per 36 mesi, equiparati al 50%.

Nel campo C *“Retribuzioni specifiche Sil/Asb”*, vanno indicate le retribuzioni dei dipendenti esposti al particolare rischio silicosi e/o asbestosi, comprese le retribuzioni, nella misura del 100%, dei contratti di formazione e lavoro con esenzione parziale del premio.

Nella sezione *“Retribuzioni soggette a sconto”* vanno indicate le retribuzioni soggette a sconto ricomprese in varie tipologie, fra le quali:

- sconto per il reimpiego di dirigenti, di cui alla legge n. 266/1999, con riduzione al 50% (nel campo “Tipo”, indicare: **4**);
- sconto per inserimento lavorativo dei disabili, di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999 (nel campo “Tipo”, indicare: **5**, se si fruisce dello sconto del 50% del premio; indicare: **6** se si fruisce dello sconto del 100% del premio); tale beneficio si applica alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007;
- sconto pari al 50% dei premi dovuti per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità o in congedo parentale (aziende con meno di 20 dipendenti), di cui all'art. 10 della legge n. 53/2000 (nel campo “Tipo”, indicare: **7**).

Nella sezione *“Dettaglio quote di retribuzioni parzialmente esenti”* le Aziende devono esporre le quote di retribuzione in esenzione parziale da assoggettamento al premio assicurativo (campo B), attribuendo, per ogni tipologia prevista, uno specifico codice, appositamente individuato dall'INAIL e riprodotto sul retro del modulo stesso.

Qualora le righe fossero insufficienti, si dovrà utilizzare il **“Modulo supplementare” (Mod. 1131)**.

Nella sezione *“Dettaglio retribuzioni esenti al 100%”* vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% che attualmente riguardano i contratti di inserimento con esenzione totale del premio da indicare con codice **“C”**.

Il modello 1031 deve essere presentato alla Sede INAIL competente o inviato tramite raccomandata A/R entro il termine del **16 febbraio 2010**.

Per le Aziende che procedono all'invio telematico, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dall'Istituto, la scadenza - per quanto riguarda esclusivamente la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni - è prorogata al **16 marzo 2010**, fermo restando il termine di pagamento del premio al 16 febbraio 2010.

Base imponibile per il calcolo dei premi - Il D.Lgs. n. 314/1997, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, agli articoli 3 (di sostituzione dell'articolo 48 del T.U.I.R.) e 6 (di sostituzione dell'articolo 29 del D.P.R. n. 1124/65) ha dettato norme finalizzate all'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente. In particolare l'articolo 6 del precitato decreto prevede che la base imponibile previdenziale debba essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente, così come modificata dallo stesso decreto legislativo. Nella citata "Guida all'autoliquidazione", predisposta dall'INAIL, vengono riportati:

- nella tabella A, le somme e i valori, esclusi, a partire dall'1/1/1998, dalla base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi;
- nella tabella B, gli emolumenti che continuano ad essere esclusi dalla base imponibile solo ai fini contributivi.

Occorre inoltre precisare che:

- mentre la base imponibile ai fini fiscali è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti, in relazione al rapporto di lavoro, nel periodo di imposta (criterio di cassa), la base imponibile ai fini contributivi è costituita da tutte le somme e i valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento (criterio di competenza);
- le somme e i valori costituenti l'imponibile contributivo sono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.

Minimali e retribuzioni convenzionali - L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. La normativa di cui sopra non abroga i "limiti minimi di retribuzione giornaliera" già previsti dall'art. 1, commi 1-4, del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, i quali devono essere annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT. Pertanto la retribuzione imponibile effettiva da assoggettare a premi deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui alla legge n. 338/1989 sia ai minimali giornalieri rivalutati annualmente. La Direzione generale dell'INAIL, con circolare n. 17 del 31 marzo 2009 ha aggiornato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei

premi assicurativi per l'anno 2009. Per alcune categorie di assicurati (dirigenti, parasubordinati, tirocinanti) ai fini del calcolo dei premi INAIL si fa riferimento ad una retribuzione convenzionale basata sui valori delle rendite erogate dall'Istituto.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL deve essere rivalutata annualmente, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente.

In forza della stessa disposizione, gli incrementi annuali così determinati vengono riassorbiti nell'anno in cui dovesse scattare la variazione minima non inferiore al 10% prevista dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata secondo quanto stabilito dal medesimo art. 20. Nel 2009 si è verificata una variazione del 3,23% tra la retribuzione media giornaliera del 2008 rispetto a quella del 2007.

Tanto premesso, i valori del minimale e del massimale di rendita INAIL sono stati definiti con decreto ministeriale 12 giugno 2009 con decorrenza dal 1° luglio 2009. L'INAIL, con circolare n. 50 del 25 settembre 2009 ha aggiornato gli importi dei minimali e delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2009. Nella seguente Tabella A si riportano i valori di maggior interesse.

Tabella A

| MINIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE | | Dal 1-1-2009 |
|--|-------------|---------------------|
| Lavoratori a tempo pieno | Giornaliera | 43,49 |
| | Mensile | 1.130,74 |
| Lavoratori part-time | Oraria | Oraria 6,52 |

| RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | | Dal 1-1-2009 al 30-6-2009 | Dal 1-7-2009 al 31-12-2009 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dirigenti (non part-time) | Giornaliera | 86,05 | 88,83 |
| | Mensile | 2.151,18 | 2.220,73 |
| | Annua | 25.814,10 | 26.648,70 |
| Dirigenti (part-time) | Oraria | 10,76 | 11,10 |
| Parasubordinati | Minima e massima mensile | 1.158,33 – 2.151,18 | 1.195,78 – 2.220,73 |
| | Minima e massima annuale | 13.899,90 – 25.814,10 | 14.349,30 – 26.648,70 |
| Collaboratori occasionali | Minimo e massimo giornaliero | 46,33 – 86,05 | 47,83 – 88,83 |
| | Minimo e massimo mensile | 1.158,33 – 2.151,18 | 1.195,78 – 2.220,73 |
| Tirocinanti | Giornaliera | 46,33 | 47,83 |
| | Mensile | 1.158,33 | 1.195,77 |

Con riferimento a quanto indicato nella precedente tabella si precisa quanto segue.

Lavoratori a tempo pieno - Il criterio per determinare la base effettiva minima di calcolo del premio deve tener conto - mensilmente - della retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, da raffrontare con il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per il lavoratore in esame.

Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire (cd. Retribuzione contrattuale media giornaliera). Si deve, quindi, scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera:

- se è più elevato l'importo contrattuale, si conferma la retribuzione effettiva del mese di riferimento, senza alcun adeguamento;
- se, invece, è più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e, dunque, moltiplicato per i detti giorni lavorativi mensili da retribuire ed all'importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese di riferimento.

Non vi è obbligo di applicare il minimale retributivo in relazione ai giorni di assenza per malattia, maternità, infortunio o per altri eventi nei quali le aziende erogano ai propri dipendenti un trattamento integrativo delle prestazioni economiche liquidato a carico di gestioni previdenziali o assistenziali.

Lavoratori a part-time - Per il calcolo dei premi assicurativi si procede seguendo i criteri formulati dall'art. 2, comma 10, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successivamente confermati dal D.Lgs. n. 61/2000:

- si determina la retribuzione tabellare oraria dividendo l'importo della retribuzione annua prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. In assenza in contrattazione collettiva nazionale occorre far riferimento alla contrattazione territoriale o aziendale. La dizione "retribuzione tabellare" comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza, ancorché conglobata, scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
- Si moltiplica la retribuzione tabellare oraria per il numero delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo, al fine di ottenere la base retributiva imponibile per il calcolo del premio INAIL.

Per ore di effettiva presenza al lavoro devono intendersi non solo quelle nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera ma anche quelle che vengono retribuite in forza di legge o di contratto, pur non essendo il lavoratore fisicamente presente (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, ecc.), con un massimo di 25 giorni nel mese.

Ovviamente, la retribuzione tabellare come sopra determinata, dovrà essere raffrontata, al fine della scelta di quella più elevata, con i limiti minimi di legge calcolati come segue:

- si moltiplica il minimale giornaliero per il numero delle giornate di lavoro settimanali ad orario normale. Tale numero, in linea generale è pari a 6 anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in cinque giorni settimanali. L'importo così ottenuto va diviso per il numero delle ore lavorative settimanali previste dalla contrattazione per lavoratori a tempo pieno.

Con un orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minima per l'anno 2009 sarà pari a $43,49 \times 6 : 40 = \text{€ } 6,52$.

Dirigenti - La retribuzione convenzionale su cui calcolare il premio INAIL, in base all'art. 4 del D.Lgs. n. 38/2000 (Notiziario n. 6/2000, par. 47), viene identificata nel massimale di rendita. Tale importo, frazionabile in 300 giorni lavorativi, va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza fino al limite mensile di 25 giorni e annuale di 300 giorni.

Tirocinanti - Tale retribuzione convenzionale, valida per la copertura assicurativa di tirocinanti e stagisti ex L. n. 196/1997 e Decreto n. 142/1998, è pari al minimale di rendita. L'importo giornaliero deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza durante i quali vengono svolte attività comportanti rischio assicurabile.

Si rammenta che il tasso di premio per aziende inquadrate nella Gestione Industria, è pari al 9 per mille e la relativa voce tariffaria è 0611.

Parasubordinati - La base imponibile è costituita dal compenso annuo effettivamente percepito nei limiti del minimale e del massimale annuale di rendita. L'INAIL ha precisato che tali importi sono frazionabili in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione. L'importo mensile risultante da questo confronto va poi moltiplicato per detti mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto.

Collaboratori occasionali - Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso non superiore all'importo di € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

- rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative;
- rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Dirigenti italiani operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati - L'INAIL ritiene che siano applicabili le retribuzioni convenzionali fissate per il lavoro all'estero ai sensi della legge n. 398/1987 determinate ogni anno con apposito provvedimento ministeriale, in luogo del massimale per la liquidazione delle rendite, il cui importo è inferiore. Confindustria, già in passato non aveva condiviso tale indirizzo ed aveva sollecitato chiarimenti al Ministero del lavoro. Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena il predetto Dicastero fornirà specifiche indicazioni.

Durc e benefici contributivi - L'Inail, recependo le istruzioni impartite dal Ministero del lavoro con circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 (Notiziario n. 22/2008, par. 274), ha reso noto con circolare n. 79 del 19 dicembre 2008, che:

- il requisito per il rilascio del Durc è verificato, per i benefici fruiti in autoliquidazione con l'indicazione del codice sconto sul modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031 (la regolarità contributiva non è autocertificabile);
- il requisito relativo al rispetto degli accordi e contratti collettivi non deve essere autocertificato ma potrà essere verificato esclusivamente in sede ispettiva;
- il requisito relativo all'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro (Allegato A al D.M. 24.10.2007), ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso provvedimento, deve essere autocertificato alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente in base alla sede legale (utilizzando il modello allegato alla circolare del Ministero del lavoro n. 34/2008).

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 10 del 1° aprile 2009 ha comunicato di aver attivato la trasmissione telematica dell'autocertificazione.

La suddetta autocertificazione deve essere trasmessa, una sola volta:

- in sede di prima applicazione, entro il 30.4.2009;
- dall'1.5.2009, prima dell'applicazione dei benefici.

Agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori in mobilità - L'INAIL nega l'estensione ai premi assicurativi dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 per le assunzioni dei lavoratori in mobilità

Apprendisti - La legge finanziaria 2007 (Notiziario n. 1/2007, par. 5) ha rideterminato la contribuzione a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con Decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia del 28 marzo 2007, è stato stabilito che l'aliquota di competenza INAIL è fissata nella misura dello 0,30% (Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, nota prot. n. 0007395 del 21 settembre 2007). Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, nulla è dovuto all'INAIL a titolo di premi per apprendisti in sede di autoliquidazione.

Contratti di inserimento - L'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 ha esteso l'applicazione degli incentivi economici già previsti per i contratti di formazione e lavoro ai contratti di inserimento. Usufruiscono quindi di tali incentivi economici (vedere Tabella B) i datori di lavoro che concludono contratti di inserimento con i seguenti soggetti di cui all'art. 54, comma 1, del citato Decreto:

- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

- donne di qualsiasi età residenti sul territorio nazionale;
- persone riconosciute affette da handicap in base alla normativa vigente.

Assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS - L'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990 prevede che i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale possono beneficiare di uno sgravio contributivo ed assistenziale pari al 50% per un periodo di 36 mesi.

| Tabella B: CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO (UE 11-5-1999), DI INSERIMENTO (D.LGS. N. 276 DEL 10-9-2003) ED EQUIPARATI (LEGGE N. 407/90, ART. 8, COMMA 9) | |
|--|-------------------|
| TIPOLOGIE AZIENDE | % di agevolazione |
| Datori di lavoro non aventi natura di impresa ed imprese operanti nel Centro-Nord. | 25% |
| Aziende del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti, insediate in zone diverse dal Mezzogiorno. | 40% |
| Aziende non definite "imprese" (studi commerciali, di Professionisti, ecc...) situate in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. | 50% |
| Imprese non operanti nel Mezzogiorno, imprese operanti in Circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione, imprese turistiche o commerciali con meno di 15 dipendenti che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro con beneficio del trattamento straordinario di integrazione da 24 mesi purché non assunti in sostituzione di licenziati o sospesi (Legge n. 407/90). | 50% |
| Imprese operanti nel Mezzogiorno. | 100% |
| Imprese operanti in zone che presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. | 100% |
| • Imprese artigiane ovunque operanti. | 100% |
| Imprese artigiane o imprese operanti nel Mezzogiorno che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, con beneficio del trattamento straordinario di integrazione da almeno 24 mesi, purché non assunti in sostituzione di licenziati o sospesi. L'esenzione ha valore solo per 36 mesi dalla data di assunzione (Legge n. 407/90). | 100% |

Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale - L'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce che alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumono anche, con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori e per un periodo non superiore a dodici mesi, un contributo pari al 50% dei premi assicurativi dovuti. Ai fini della concessione del beneficio, sono stipulate convenzioni tra le Agenzie regionali per l'impiego, le Associazioni dei datori di lavoro e le Confederazioni sindacali dei dirigenti, mirate allo svolgimento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto è cessato. L'ammissione all'agevolazione contributiva è concessa dalle Agenzie per l'impiego, a seguito di istanza da parte delle aziende interessate, con proprio provvedimento motivato che verrà comunicato anche agli Istituti previdenziali.

Inserimento lavorativo dei soggetti disabili - L'art. 1 comma 37 della legge n. 247/2007, nel riformulare l'art. 13 della legge n. 68/1999 non fa più riferimento alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, ma esclusivamente ad un contributo all'assunzione erogato direttamente dalle Regioni. Tale disposizione, poi, oltre alla natura degli importi in favore delle aziende, ha modificato anche le misure "percentuali" degli stessi che, dalla riduzione del premio in misura del 100% e 50% (fiscalizzazione), sono state rideterminate in un contributo da calcolarsi in misura del 60% e 25% sul totale del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore disabile assunto (incentivo). L'INAIL con circolare del 25 gennaio 2008 aveva precisato che le convenzioni per la fiscalizzazione, stipulate tra l'Istituto e Regioni, dovevano ritenersi risolte di diritto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Sgravi per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori in maternità/ paternità - L'art. 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, prevede lo sgravio nella misura del 50% per i contributi dovuti per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. Le disposizioni trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Soggetti beneficiari sono:

- le aziende con meno di 20 dipendenti;
- le aziende nelle quali operano lavoratrici autonome (legge n. 546/1987), in caso di maternità delle stesse. In quest'ultima ipotesi l'agevolazione contributiva viene applicata per un periodo massimo di 12 mesi.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Tassi di premio - L'Istituto, in base a quanto disposto dall'art. 23 delle Modalità tariffarie, entro il 31 dicembre 2009 dovrebbe aver trasmesso ai datori di lavoro:

➤ il mod. 20SM (Notiziario n. 22/2009, par. 239), sul quale è riportato il tasso di premio applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per effetto dell'andamento infortunistico nel triennio 2006/2007/2008;

➤ le indicazioni per la lettura del modulo e per il calcolo del tasso specifico aziendale.

Qualora il suddetto modulo non sia ancora pervenuto, le Aziende interessate potranno richiederne copia all'INAIL. Inoltre le aziende dovrebbero aver ricevuto le Basi di calcolo del premio dovuto a titolo di saldo per l'anno 2009 ed anticipo per l'anno 2010 unitamente ai modelli 1031 e 1131 per la dichiarazione delle retribuzioni con relative istruzioni.

Oscillazioni - Il tasso risultante dal modello 20SM riflette la sola, eventuale oscillazione "*per andamento infortunistico*" ai sensi dell'art. 22 delle Modalità tariffarie. Tale oscillazione è applicata in automatico (sia in riduzione che in aumento), sulla base di due specifici indicatori: il "tasso specifico aziendale" ed i "lavoratori-anno". In particolare, il tasso specifico aziendale riflette il rapporto fra oneri sostenuti dall'Istituto e retribuzioni erogate dall'azienda nei primi tre anni del

quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione (ovvero del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni). Si fa presente che nel computo degli oneri complessivamente imputabili a ciascuna posizione assicurativa territoriale non rientrano gli oneri attribuibili agli infortuni "in itinere" e gli importi effettivamente recuperati dall'INAIL in via di "surroga" nei confronti dei terzi responsabili dell'evento indennizzato, ovvero in via di "regresso" nei confronti dello stesso datore di lavoro, fino a concorrenza di quanto caricato. L'art. 24 del Decreto 12 dicembre 2000 in merito alle Modalità tariffarie prevede un'ulteriore oscillazione "per prevenzione", dopo il primo biennio di attività, a riduzione del tasso di premio in misura fissa - pari al 5% o al 10% - a fronte di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche in attuazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Le aziende interessate possono inoltrare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2010 - Le aziende che intendano assumere, quale base di calcolo della rata anticipata di premio per l'anno 2010, un monte retributivo presunto inferiore al complesso delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2009, devono darne motivata comunicazione alla competente Sede dell'INAIL entro il 16 febbraio 2010 indicando l'importo sul quale verrà calcolato il premio per ogni voce di rischio. In calce al presente paragrafo è riportato il modulo da utilizzare per la istanza di riduzione delle retribuzioni presunte. La motivazione può essere fondata sulla previsione di: riduzione del personale occupato, cessazione di alcune attività aziendali, sospensione di lavoratori dal servizio con intervento della Cassa integrazione guadagni, ecc.. Particolare cura deve essere posta nel motivare con idonee ed oggettive ragioni la previsione di ridimensionamento dell'imponibile al fine di consentire una corretta valutazione da parte dell'INAIL. Ovviamente, in mancanza della suddetta comunicazione all'INAIL sulle presunte riduzioni salariali, il premio anticipato per l'anno 2010 dovrà essere determinato sull'ammontare delle retribuzioni pagate nel 2009.

Oltre alle retribuzioni generali presunte, ove sussistano i presupposti, deve essere indicato anche l'importo delle retribuzioni presunte per le *quote parzialmente esenti*.

I datori di lavoro possono comunicare entrambi i valori, avvalendosi dell'apposito servizio on-line, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Calcolo - Ai fini della determinazione della rata premio per il 2010 e della regolazione per il 2009, il datore di lavoro deve tener conto, per ciascun titolo, dei conteggi afferenti le singole posizioni assicurative territoriali e, quindi, delle eventuali *compensazioni* effettuate all'interno di esse. Qualora risulti a credito dell'azienda, l'importo complessivo della regolazione (cosiddetta "regolazione passiva") potrà essere detratto dall'ammontare della rata premio; in questo caso, nell'apposito spazio del modulo da utilizzare per il pagamento dovrà essere indicato il risultato netto della compensazione. In sede di calcolo della regolazione, inoltre, potrà trovare applicazione la riduzione del tasso medio di tariffa "per prevenzione" eventualmente richiesta per il 2009, se, ovviamente, concessa dall'INAIL con formale provvedimento.

Crediti pregressi - Le aziende che dovessero vantare verso l'Istituto crediti riferiti a periodi antecedenti l'anno 2009, potranno detrarre i relativi importi dal saldo dell'autoliquidazione 2009-2010, previa apposita istanza (da presentare con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza dell'autoliquidazione medesima) e relativa autorizzazione della competente Sede INAIL.

P.A.T. di nuova emissione o cessate - In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso, deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione "rata" della comunicazione relativa alle Basi di calcolo dei premi. Le Aziende che cesseranno l'attività assicurata nel corrente anno 2010, dovranno inoltrare all'INAIL, entro il **16 del secondo mese successivo**, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo dal 1° gennaio 2010 fino alla data di cessazione e versare l'eventuale regolazione del premio assicurativo.

VERSAMENTO DEL PREMIO

Entro il **16 febbraio 2010**, il datore di lavoro deve provvedere al versamento del premio derivante dall'autoliquidazione, utilizzando il Modello F24. Nella "Sezione ALTRI EVENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI" del Mod. F24 dedicata all'INAIL occorrerà compilare i seguenti campi:

CODICE SEDE: codice identificativo della Sede INAIL competente territorialmente rispetto alla sede legale della Ditta rilevabile dal Modello di dichiarazione delle retribuzioni.

POSIZIONE ASSICURATIVA: "Codice Ditta" rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni. Lo stesso Codice Ditta va indicato anche nel rigo dove vengono inseriti i pagamenti da effettuarsi a titolo di Contributo Associativo.

cc: indicare il codice di controllo rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni al campo denominato CC.

NUMERO DI RIFERIMENTO: occorre distinguere tra pagamenti a titolo di premio INAIL e pagamenti a titolo di Contributi Associativi:

- Premio INAIL: riportare il n. di riferimento all'autoliquidazione 2009/2010, ovvero 902010;
- Contributi Associativi: il datore di lavoro dovrà riportare il n. di riferimento del Contributo associativo in pagamento, rilevandolo alla colonna "CODICE PER F24" del foglio delle Basi di Calcolo, sezione relativa ai Contributi Associativi.

CAUSALE: valorizzazione con "P".

IMPORTI A DEBITO VERSATI:

- Premio INAIL: il datore di lavoro dovrà indicarvi l'importo del premio da versare (v. campo 3 del "Riepilogo delle somme da pagare").
- Contributi Associativi: quanto dovuto a titolo di Contributo Associativo va indicato separatamente utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo ed è dato dalla somma algebrica di quanto dovuto per regolazione (al netto dell'anticipo) e quanto dovuto per rata.

IMPORTI A CREDITO COMPENSATI:

- Premio INAIL: in caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro lo stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture INAIL

e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.

Rateazione - Il premio suddetto può essere pagato in quattro rate (art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999) fissate al 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre. Le rate dovranno essere maggiorate degli interessi stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura del tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno solare precedente. Si rammenta che a partire dall'autoliquidazione 2007/2008 la manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi secondo quanto stabilito dalla Direzione centrale dell'INAIL con nota n. 0008522 dell'8-11-2007. Pertanto:

- il datore di lavoro che abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione dei premi, la volontà di avvalersi della rateazione, è esonerato dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello 1031;
- il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione in parola, deve invece barrare la predetta casella;
- il datore di lavoro che non intenda più avvalersi della rateazione, versando quindi il premio in unica soluzione, deve comunicare tale volontà mediante l'apposito modulo predisposto dall'INAIL, da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione.

26) Tutela della Privacy – Nuove Autorizzazioni del Garante – Provvedimento del 16-12-2009

Nel Supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2010 sono state pubblicate le autorizzazioni generali concesse dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione a trattamenti riguardanti dati sensibili.

I provvedimenti hanno efficacia dal *1° gennaio 2010* fino al *30 giugno 2011* e riguardano 7 autorizzazioni standard:

- Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
- Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento di dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
- Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti;
- Autorizzazione n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
- Autorizzazione n. 6/2009 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati;
- Autorizzazione n. 7/2009 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

Il titolare del trattamento, che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale, non è tenuto a presentare all'Authority una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni (v. art. 41, Codice).

**Testo del Provvedimento 16 dicembre 2009 del Garante per la protezione dei dati personali.
Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2009, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà

fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);*
- b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;*

l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:

- a) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
- b) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
- c) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera h).

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
- b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
- c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);
- d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
- e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);
- f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
- c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

- d) *per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;*
- e) *per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;*
- f) *per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;*
- g) *per garantire le pari opportunità;*
- h) *per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.*

4) Categorie di dati.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

- a) *nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;*
- b) *nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;*
- c) *nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psicofisica a svolgere determinate mansioni,*

all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

5) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia. Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi

professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

- a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;*
- b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;*
- c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni; d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori*

di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2011, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18-1-2010).

Note

1) Si indicano le declaratorie delle mansioni relative al CCNL del lavoro domestico suddivise per livello.

Livello A

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Profili:

Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;

Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;

Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;

Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;

Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;

Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;

Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;

Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.

Livello A super

Profili:

Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;

Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

Livello B

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Profili:

Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;

Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;

Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;

Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;

Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;

Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;

Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;

Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

Livello B super

Profilo:

Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Profilo:

Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.

Livello C super

Profilo:

Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D

Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Profili:

Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare;

Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;

Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;

Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;

Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;

Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

Livello D super

Profili:

Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.

Note a verbale:

- 1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.

- 2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
- 3) La formazione del personale, laddove prevista per l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

(2) Cadendo il giorno 16 maggio 2010 di domenica, il pagamento può essere effettuato entro lunedì 17 maggio.

(3) Si ricorda che, a norma dell'art. 4, comma 35, del Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 1996, n. 602, il quinquennio da considerare ai fini del computo del limite massimo di durata della integrazione salariale straordinaria deve essere calcolato a scadenze fisse, e cioè con riferimento a periodi quinquennali precisi. Il quinquennio attualmente in corso è iniziato l'11 agosto 2005 e si concluderà il 10 agosto 2010.

(4) L'art. 1, comma 3, della Legge n. 223/1991, nel testo novellato dall'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, stabilisce che la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del Lavoro ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per i programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che tali programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.

(5) L'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 46488/2009 dispone fra l'altro che, nei contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del Decreto-Legge n. 726/1984, la riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. Il contratto di solidarietà viene considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.

(6) Per le informazioni in ordine alle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, l'INPS fa rinvio alla circolare n. 7 dell'11 gennaio 2007

16 febbraio 2010
Massimo Pipino